



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 206 del 12/12/2022**

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023–2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)**



**REGIONE  
PUGLIA**

**ASSESSORATO AL BILANCIO**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E  
INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA**

**Bari, 9 dicembre 2022**

**CODICE CIFRA: RAG/SDL/2022/00004**

**Schema Disegno di Legge (S.D.L.)**

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023–2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)”**

**Relatore: Avv. Raffaele Piemontese**

**APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE**

**NELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_**

LEGGE REGIONALE

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)”**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE**

- Art. 1 Spesa a carattere pluriennale.
- Art. 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
- Art. 3 Autorizzazione all'indebitamento prevista dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35.

### **TITOLO II - NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE**

#### **CAPO I - Disposizioni di rilievo finanziario e diverse**

- Art. 4 Progetto "Hub scienza della vita della Regione Puglia" (LSH Puglia).
- Art. 5 Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
- Art. 6 Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati.
- Art. 7 Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla legge regionale n. 17/2000.
- Art. 8 Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975 n. 44 "Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali".
- Art. 9 Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.
- Art. 10 Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata.
- Art. 11 Modifica dell'articolo 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" della legge regionale n. 45/2013.
- Art. 12 Assistenza psicologica sperimentale caregiver.

- Art. 13 Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida.
- Art. 14 Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio.
- Art. 15 Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 "Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati".
- Art. 16 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 32.
- Art. 17 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2022 n. 5.
- Art. 18 Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche.
- Art. 19 Documento operativo regionale per la difesa del suolo.
- Art. 20 Manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali.
- Art. 21 Riordino del reticolo idrografico regionale.
- Art. 22 Concessione dei beni del demanio idrico.
- Art. 23 Legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e legge regionale 30 novembre 2000, n. 17. Norme di interpretazione autentica.
- Art. 24 Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4.
- Art. 25 Modifiche alla legge regionale n. 9/2011. Norma relativa al trattamento economico dei Direttori dell'Autorità Idrica Pugliese).
- Art. 26 Assicurazione RCT per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica.
- Art. 27 Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale.
- Art. 28 Modifiche all'articolo 34 "Emergenza cinghiali, monitoraggio e creazione filiera" della legge regionale n. 51/2021.
- Art. 29 Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati.
- Art. 30 Modifiche alla legge regionale n. 3 febbraio 2017, n. 1.

Art. 31 Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 45.

Art. 32 Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2019, n. 34.

Art. 33 Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25.

Art. 34 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28.

## **CAPO II - Disposizioni finali**

Art. 35 Norma di rinvio

Art. 36 Entrata in vigore

## LEGGE REGIONALE

### **“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)”**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE**

##### **Art. 1**

##### **Spesa a carattere pluriennale**

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

##### **Art. 2**

##### **Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020**

1. L'esigibilità del finanziamento di 80 milioni di euro, autorizzato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l'intero importo a valere sull'esercizio finanziario 2023 sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 55/2019.

2. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all'esercizio 2023 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2023, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari

2023, 2024 e 2025 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2023-2025 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale n. 55/2019.

### Art. 3

Autorizzazione all'indebitamento prevista dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020 n.35

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'esercizio 2023 è autorizzato il ricorso all'indebitamento di euro 162.365.584,67 a copertura del presunto disavanzo di amministrazione di pari importo derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Legge di stabilità 2022 della Regione Puglia), già previsto all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 (Legge di stabilità 2021 della Regione Puglia).

2. Per le medesime finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35 e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, nonché per la realizzazione di investimenti diretti alla costruzione di immobili per esigenze istituzionali della Regione, per l'esercizio 2023 è rinnovata l'autorizzazione all'indebitamento per un importo massimo di euro 36.721.458,76 pari al residuo debito autorizzato e non impiegato negli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35.

3. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 162.365.584,67 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300, ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all'apposita voce denominata "disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto".

4. Con riferimento al finanziamento di cui al comma 2 restano confermate le modalità di impiego e di contabilizzazione delle risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/2020.

5. I mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte ad effettive esigenze di



cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per una durata massima di anni trenta, a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

6. L'onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato euro 8,6 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2024, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2023-2025, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

## TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

### CAPO I *Disposizioni di rilievo finanziario e diverse*

#### Art. 4

Progetto "Hub scienza della vita della Regione Puglia" (LSH Puglia).

1. Per la realizzazione del progetto "Hub scienza della Vita della Regione Puglia" (LSH Puglia), finalizzato allo sviluppo a livello preclinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati su Advanced Therapeutical Medicinal Products, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1.948.036,00. In termini di competenza è assegnata, per l'esercizio finanziario 2024, una dotazione finanziaria di euro 6.948.036,00 e, per l'esercizio finanziario 2025, di euro 11.648.036,00.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

## Art. 5

### Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio regionale e provvedere all'attuazione degli interventi di efficientamento del presidio territoriale e di ampliamento e rafforzamento del sistema di vigilanza e controllo previsti nella Strategia Regionale di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2022 n. 946, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, provvede alla sottoscrizione di specifico accordo con gli Enti proprietari o gestori delle strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica, individuate con apposito atto della struttura regionale competente, al fine di collocare le fototrappole per il rilevamento delle infrazioni conseguenti all'abbandono di rifiuti nel territorio regionale.

3. Nell'accordo di cui al comma 2 è stabilita inoltre la compartecipazione della Regione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'abbandono di rifiuti, elevate dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.

## Art. 6

### Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati

1. In attuazione del Piano regionale bonifica delle aree inquinate, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 2021 n. 68, al fine di sostenere finanziariamente gli enti locali o soggetti attuatori pubblici nell'elaborazione di studi di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari in materia di bonifica siti di contaminati, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 8, titolo 2, è assegnata, quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 7

Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla legge regionale n. 17/2000

1. All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere "h" e "i" sono abrogate.

#### Art. 8

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975 n. 44  
"Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali"

1. Alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 30

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 della presente legge, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e requisiti di capacità tecnica ed economica, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.

2. Per le concessioni termali scadute o in scadenza entro un termine inferiore a 15 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, la domanda di rinnovo può essere proposta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima.

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma 2 bis:

2 bis. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di

scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate.

#### Art. 9

Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale

1. Al fine di effettuare attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 10

Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo Unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale), nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 35 mila.

#### Art. 11

Modifica dell'articolo 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" della legge regionale n. 45/2013

1. Dopo il comma 4 sexies dell'articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 sono aggiunti i seguenti commi:  
4 septies. A far data dal 1° gennaio 2023, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dall'articolo 4, comma 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in favore degli enti locali stanziare sul capitolo di spesa n. 552053 continueranno a essere riconosciute per il tempo

strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette risorse saranno ripartite in proporzione alle quote già precedentemente definite in ossequio ai criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, e da confermare o modificare col provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 18/2002.

4 octies. Le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 della presente disposizione, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.

## Art. 12

### Assistenza psicologica sperimentale caregiver

1. La Regione Puglia promuove percorsi di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari finalizzati al conseguimento ed al mantenimento dell'equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e con l'utilizzo di consulenze a distanza.

2. Gli psicologi operano in collaborazione con l'assistente sociale, il medico di distretto, le associazioni di terzo settore o che operano nell'area dell'intervento psicosociale, in un'ottica preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico ed al contrasto del disagio psichico lieve e che svolgono attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi, inviando i casi che necessitano di un intervento specialistico ai servizi competenti.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, le singole ASL presentano alla Regione apposito progetto.

4. Per l'attuazione del presente articolo nel bilancio regionale autonomo è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 13

##### Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida

1. Al fine di agevolare la dotazione ai cittadini non vedenti di un cane guida, all'Unione italiana ciechi della Regione Puglia è concesso, per l'anno 2023 e per gli anni 2024, 2025, un contributo straordinario di euro 50 mila finalizzato alla gestione di un progetto di addestramento dei cani guida. A tale fine l'Unione italiana ciechi dovrà presentare al Dipartimento welfare apposito progetto, elaborato anche d'intesa con le scuole nazionali di addestramento dei cani, che definisca il numero dei cani da addestrare e i criteri per l'assegnazione a titolo gratuito dei cani agli aventi diritto.

1. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 14

##### Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia San Giovanni Bosco sita in Manduria, di importo pari ad euro 500 mila, per opere di costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o completamento di edifici e relative pertinenze di proprietà ai fini della realizzazione di un progetto pilota di prevenzione e contrasto del disagio che preveda la costruzione o rifunzionalizzazione di campi sportivi, alloggi di prima accoglienza o ad altre attività parrocchiali, ivi comprese le strutture a carattere sociale.

2. L'intervento di cui al comma 1 è finalizzato a creare un luogo di aggregazione che veda coinvolti i cittadini dei comuni di Manduria, Torricella, Sava, Avetrana, Lizzano.

3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

#### Art. 15

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 "Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati"

1. Alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 (Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati), l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Modalità di assegnazione dei contributi

1. L'intervento finanziario della Regione può essere richiesto dai Comuni di residenza del beneficiario di procedura tutelare o dai Comuni indicati nel pronunciamento del Giudice tutelare a seguito di istanza dell'Amministratore di sostegno corredata dal provvedimento del Giudice. L'istanza dell'amministratore di sostegno è da questi presentata ai Comuni che hanno competenza sia sulla attività istruttoria che sulla concessione del beneficio economico; la Regione eroga ai Comuni le risorse finanziarie necessarie a soddisfare le richieste pervenute nei limiti dello stanziamento in bilancio.

2. L'intervento finanziario è assegnato sino all'importo massimo di euro mille annuo, allorquando per motivi patrimoniali e reddituali dell'amministrato, il Giudice ha constatato l'impossibilità di riconoscere un compenso all'Amministratore di sostegno. sostegno.

3. Ciascun Amministratore di sostegno può presentare ai Comuni richieste di intervento economico alla Regione sino a un massimo di cinque procedure annue e, comunque, non può accedere al contributo regionale in caso di rapporto di coniugio, parentela o affinità con l'amministrato. Per accedere alla misura l'amministratore di sostegno presenta domanda al Servizio sociale del Comune di residenza dell'amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente. La domanda presentata dall'amministratore di sostegno, corredata dal provvedimento di nomina del Giudice Tutelare, dovrà contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, tutti gli elementi da cui si rilevi il possesso dei requisiti previsti dalla legge ovvero:

- di non avere vincoli di parentela con l'amministrato;
- di non aver presentato istanza per più di cinque amministrati nell'arco dell'anno di riferimento della domanda;
- l'importo complessivamente riconosciuto e assegnato per le precedenti istanze;

- l'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività nell'ambito dell'annualità precedente la presentazione della richiesta che , solo per quelle presentate entro il 28 febbraio 2023, potrà essere riferita anche all'annualità 2021.

4. I Comuni sono tenuti ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute in ordine cronologico delle presentazioni delle richieste e, in ragione dell'ammissibilità di ciascuna, determinano il fabbisogno complessivo. Il fabbisogno così determinato dovrà essere trasmesso alla Sezione Inclusione Sociale Attiva Servizio Inclusione Sociale Attiva, Accessibilità dei Servizi Sociali e Contrasto alle Povertà e ASP del Dipartimento Welfare della Regione Puglia entro il successivo 30 aprile e dovrà riportare, nel dettaglio, i riferimenti di ciascun beneficiario, la data di trasmissione della richiesta da parte dello stesso nonché dell'importo assegnatogli.

5. La Regione trasferisce le risorse, fino ad esaurimento fondi, ai Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute dai Servizi sociali dei Comuni e dagli stessi comunicato alla Regione nei tempi definiti al comma 4. Qualora le risorse regionali disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti saranno proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, gli importi saranno proporzionalmente integrati."

## Articolo 16

### Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 32

1. L'articolo 4, comma 1, punto 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Norme in materia di accesso a internet e superamento del digital divide), come modificato dall'articolo 73 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), è sostituito dal seguente:

" c) contestuale assunzione dell'obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base), entro un anno dall'erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l'annualità successiva".



#### Art. 17

##### Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2022 n. 5

1. Alla legge regionale 24 marzo 2022 n. 5 (Interventi per la tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "La Regione, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, eroga nei limiti delle somme stanziare in bilancio contributi finanziari in favore dell'Unione Italiana Ciechi a totale o parziale copertura dei costi connessi ai progetti presentati dalla predetta associazione anche in partenariato con altri soggetti no profit".
- b) l'articolo 4 è soppresso.

#### Art. 18

##### Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche

1. Per favorire l'incremento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché per recuperare la mobilità passiva delle province frontaliere, a decorrere dall'anno 2023, le AA.SS.LL possono incrementare il limite di spesa stabilito dall'articolo 45, comma 1 ter, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fino a un massimo del 2%, purchè sia assicurato l'equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 possono essere utilizzate ai fini del riequilibrio delle assegnazioni dei fondi unici di remunerazione delle singole Aziende sanitarie che risultano essere sperequati rispetto alla popolazione residente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, con effetti a valere sul Fondo Unico di remunerazione di ogni singola AA.SS.LL., sono da intendersi non assorbenti, e quindi aggiuntive, rispetto alle altre disposizioni eventualmente emanate a livello nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio autonomo regionale.

#### Art. 19

## Documento operativo regionale per la difesa del suolo

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale, ai sensi dell'art. 89, co. 1 lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 53 del decreto legislativo 152/2006, tenuto conto dei Piani, anche stralcio, di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono definiti gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, approva il documento operativo regionale per la difesa del suolo.
3. Il documento operativo regionale per la difesa del suolo, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 1, definisce gli ambiti prioritari di intervento e descrive le proposte progettuali di interventi dedicati alla mitigazione dei dissesti idrogeologici ed alla riduzione dei livelli di rischio.
4. Al processo di definizione del documento operativo regionale per la difesa del suolo partecipano gli Enti locali.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

### Art. 20

#### Manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettere h) ed m), della legge regionale 17/2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del r.d. 523/1904, e fatte salve le competenze dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale n. 4/2012 ed alla legge regionale n. 1/2017, concorre al finanziamento di interventi di manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali di difesa di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2000.
2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1, in coerenza con i Piani di cui agli articoli 65, 117 e 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è finalizzata al mantenimento della migliore officiosità idraulica ponendo la massima attenzione all'ambiente e all'ecosistema fluviale, alla conservazione dei processi di dinamica dei sedimenti,

alla funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

3. La Giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture, sentita la competente Autorità distrettuale di bacino, approva direttive ed indirizzi, ispirati ai principi di cui al comma 2, volti alla manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture, approva e finanzia, in attuazione del comma 1, interventi proposti dai Comuni, anche associati tra loro, selezionati secondo i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

5. Gli interventi di cui al comma 4, in attuazione del comma 9 dell'articolo 36-ter del decreto-legge n. 77/2021, possono essere proposti anche dal Commissario ex artt. 10, comma 1 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 2 è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 6 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 21

##### Riordino del reticolo idrografico regionale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ai sensi degli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e in coerenza con i Piani, anche stralcio, di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 152/2006, adotta proprie deliberazioni finalizzate a definire criteri ed indirizzi per il riordino e la gerarchizzazione del reticolo idrografico regionale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 22

##### Concessione dei beni del demanio idrico

1. Con regolamento regionale, secondo lo schema adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sono disciplinate ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in attuazione dell'articolo 24, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 17/2000 le concessioni del demanio idrico in materia di utilizzo delle pertinenze idrauliche.

#### Art. 23

Legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e legge regionale 30 novembre 2000, n. 17. Norme di interpretazione autentica

1. Il comma 2 bis dell'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) si interpreta nel senso che l'attribuzione delle funzioni tecnico-amministrative è limitata alle funzioni ed ai compiti esercitati dalla Regione ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale".

2. Il comma 1, lett. e), dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) si interpreta nel senso che l'attribuzione alle Province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 112/1998.

#### Art. 24

Modifiche alla Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4

1. Alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a. all'articolo 5, comma 1, la parola "Piano" è sostituita dalla parola "Documento";
- b. all'articolo 7 bis, comma 4, le parole "soprintendenza e" sono sostituite dalle parole "Soprintendenza è";

- c. all'articolo 8, comma 3, primo capoverso, la parola "Piani" è sostituita dalla parola "Documenti";
- d. all'articolo 9, il comma 5 bis è abrogato;
- e. all'articolo 13, comma 4, primo capoverso, la parola "Piano" è sostituita dalla parola "Documento";
- f. all'articolo 14, comma 1, le parole "definisce, relativamente ai Piani locali di valorizzazione di cui all'articolo 16" sono sostituite dalle parole "definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai Documenti locali di valorizzazione di cui all'articolo 16";
- g. all'articolo 16, la parola "Piano" contenuta nella rubrica della disposizione, nel primo e nel secondo comma è sostituita dalla parola "Documento" e, al primo comma, le parole "denominato Piano di valorizzazione" sono soppresse;
- h. all'articolo 17 la parola "Piano" contenuta nella rubrica è sostituita dalla parola "Documento"; le parole "Documento di valorizzazione" nel primo e secondo comma sono sostituite dalle parole "Documento regionale di valorizzazione"; le parole "Piano di valorizzazione" nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto comma della disposizione sono sostituite dalle parole "Documento locale di valorizzazione"; al primo comma le parole "quale piano urbanistico esecutivo, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente" sono soppresse; al comma 6 la parola "varianti" è sostituita dalla parola "modifiche"; i commi 7 e 8 sono abrogati; al comma 9 la parola "Piani" è sostituita dalla parola "Documenti";
- i. all'articolo 18, la parola "Piani" contenuta nella rubrica della disposizione è sostituita dalla parola "Documenti"; il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli interventi di valorizzazione sono attuati sulla base dei Documenti Locali"; al secondo comma le parole "i programmi" sono sostituite dalle parole "gli interventi" e le parole "della Regione e dei Comuni interessati" sono soppresse.

#### Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 9/2011. Norma relativa al trattamento economico dei Direttori dell'Autorità Idrica Pugliese)

1. Alla legge regionale 30 maggio 2011 n. 9 (Istituzione dell'Autorità Idrica Pugliese) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 7, le parole " nei limiti del 50 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri Direttori di Dipartimento".

b) all'articolo 6, al comma 4, le parole "nei limiti del 40 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell' 80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri Direttori di Dipartimento".

c) all'articolo 7, al comma 4, le parole "nei limiti del 40 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell' 80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri Direttori di Dipartimento".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 26

Assicurazione RCT per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa della Regione Puglia per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 27

Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale

1. Al fine di garantire ogni iniziativa utile al depopolamento del cinghiale in Puglia, ivi comprese le attività di monitoraggio e censimento, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

#### Art. 28

Modifiche all'articolo 34 "Emergenza cinghiali, monitoraggio e creazione filiera" della legge regionale n. 51/2021

1. All'articolo 34 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

"2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della regione sono strutture associative, senza scopo di lucro, che nell'ambito della gestione venatoria del cinghiale, con particolare riferimento all'attività di caccia collettiva e di controllo selettivo, possono contribuire alla gestione dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) nel territorio di competenza."

#### Art. 29

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

1. Il contributo regionale straordinario di cui all'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni, per l'esercizio finanziario 2023 ed è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 1/2017.

2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 1/2017, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).

#### Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 3 febbraio 2017, n. 1

1. Alla legge regionale n. 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "La situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "e da società partecipate della Regione Puglia";

b) all'articolo 3, comma 6, dopo la parola "articolo" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i debiti maturati fino al 31.12.2021".

#### Art. 31

#### Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 45

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: "Finalità ed oggetto";
- b) il comma 1 è così sostituito: "La Regione Puglia riconosce le comunità energetiche rinnovabili (CER), quali pilastri di un sistema energetico decentrato, resiliente, solidale, fondato sul principio della responsabilità intergenerazionale.";
- c) il comma 2 è così sostituito: "La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili previsti dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, favorisce, promuove e sostiene l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili al fine di:
  - a) agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo;
  - b) contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità carbonica netta entro il 2050;
  - c) contrastare il fenomeno della povertà energetica;
  - d) promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;
  - e) favorire l'accettabilità sociale delle fonti e degli impianti di produzione di energie rinnovabili."
- d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Le disposizioni della presente legge, ove applicabili, si estendono anche agli autoconsumatori di energia rinnovabile di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 199/2021 e smi."



2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla rubrica dell'articolo dopo le parole "comunità energetiche" è aggiunta la parola "rinnovabili";
  - b) i commi da 1 a 5 sono abrogati e sono sostituiti dal seguente: "Ai fini della presente legge la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo, ai sensi degli articoli 31 e 32 del d.lgs. n. 199/2021 e smi."
3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili";
  - b) i commi 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
    1. "Tenuto conto delle finalità e dei principi di cui al precedente articolo 1, la Regione Puglia favorisce, promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.
    2. In particolare, la Regione:
      - a) favorisce iniziative per la formazione ed il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
      - b) promuove la stipula di accordi con gli enti locali, finalizzati a offrire ai cittadini il supporto informativo, tecnico e di orientamento per la realizzazione di nuove comunità energetiche rinnovabili;
      - c) favorisce forme di cooperazione, collaborazione e partenariato pubblico-privato;
      - d) promuove il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo settore);
      - e) sostiene le comunità energetiche rinnovabili, con priorità per quelle a forte valenza sociale e territoriale di cui al successivo comma 3, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti e della documentazione correlata, nell'acquisto e nell'installazione degli impianti di produzione ed accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei

- servizi di gestione e monitoraggio delle comunità e di efficientamento energetico.
3. Ai fini della presente legge, si considerano comunità energetiche rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale quelle aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
    - a) sono composte anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare il fenomeno della povertà energetica;
    - b) coinvolgono enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
    - c) coinvolgono enti locali che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti i tetti degli edifici pubblici o le aree pubbliche di cui al successivo comma 4.
    - d) prevedono la promozione di interventi di riqualificazione energetica e la diffusione di modelli di uso razionale dell'energia, anche grazie all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
  4. Si considerano altresì autoconsumatori di energia rinnovabile a forte valenza sociale e territoriale quelli riconducibili alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (Istituzione del reddito energetico regionale), la cui casistica è valorizzata secondo i criteri di cui all'articolo 4 comma 3 della medesima legge.
  5. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, sono individuati i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche di rispettiva appartenenza della Regione e degli Enti locali, da mettere a disposizione, anche di terzi, per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, al fine di pubblicare un sistema georiferito dei soggetti promotori delle CER.
  6. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.”.
4. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: “Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili”;

- b) i commi 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1. "Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Puglia, la cui disciplina è demandata ad una deliberazione della Giunta regionale.
  2. Il Registro di cui al precedente comma 1 contiene:
    - a. i dati identificativi della comunità energetica;
    - b. la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
    - c. le quote di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità ed i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia."

5. L'articolo 5 è abrogato.

6. L'articolo 6 è abrogato.

7. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- i. la parola "biennale" è sostituita con la parola "annuale";
- ii. le parole "sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo tecnico di cui all'articolo 5" sono soppresse;
- iii. la lettera c) è così sostituita: "il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati ed informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili."

8. Agli adempimenti previsti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.

#### Art. 32

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2019, n. 34

1. All'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni

concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- i. dopo le parole "con la programmazione europea" sono aggiunte le parole "e nazionale";
- ii. dopo le parole "in materia di energia e trasporti," sono aggiunte le parole "nonché specificatamente in materia di idrogeno";
- iii. le parole "e quella nazionale in materia di trasporti" sono soppresse;
- iv. la parola "triennale" è soppressa;

b) al comma 2:

- i. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "individua ed analizza gli ambiti di intervento, lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di sviluppo dell'idrogeno";
- ii. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "definisce gli obiettivi da raggiungere per ogni ambito di intervento di cui alla lettera a) del presente articolo, nel medio-lungo periodo, coerentemente con le pianificazioni strategiche regionali, nazionali ed europee, per favorire la transizione energetica con benefici trasversali a tutti i settori della filiera";
- iii. alla lettera e) dopo la parola "evidenza" sono aggiunte le parole ", per ogni obiettivo, i target, le azioni e";
- iv. alla lettera f) la parola "verifica" è sostituita con la parola "monitoraggio";
- v. dopo la lettera f) è aggiunta la lettera g): "assicura un modello di coinvolgimento territoriale a rete, su scala regionale, nazionale ed internazionale ed attivando funzionalmente scambi per incrementare conoscenze e competenze e diversificare il patrimonio di competenze e servizi.";

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale, scontato un ampio processo di partecipazione, adotta la Strategia Regionale per l'Idrogeno, la visione di alto livello dell'Amministrazione Regionale, quale documento preliminare e programmatico ai fini dell'effettiva redazione del PRI.";

- d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "Il PRI è adottato, aggiornato o modificato con Deliberazione della Giunta regionale a seguito di nuovi scenari, direttive e riforme su scala europea, nazionale e regionale, all'esito di una procedura di consultazione dell'Osservatorio di cui al successivo articolo 4.";
- e) al comma 5 dopo le parole "alle presenti disposizioni," sono aggiunte le parole "nonché dei contenuti della Strategia Regionale per l'Idrogeno di cui al comma 3 del presente articolo,".

#### Art. 33

##### Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis:  
7. bis. E' altresì in capo al proponente l'impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, secondo la disciplina vigente, in favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, tenuti ad eseguire le opere di messa in pristino in caso di inerzia del soggetto inadempiente.

#### Art. 34

##### Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, le parole "A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)" sono sostituite con le parole "A tal fine, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, ove pertinenti, dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)";

- b) al comma 2, le parole "a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese" sono sostituite con le parole "a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese";
- c) al comma 2 le parole "anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile" sono sostituite con le parole "anche alimentate con combustibili di natura fossile";
- d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: "Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al precedente comma della presente legge, individuate e definite nel corso dell'iter autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono un elemento necessario di valutazione ai fini della verifica dell'intervento con gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall'articolo 95 delle medesime NTA, qualora ne ricorrano i presupposti."

2. All'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "Fuori dai casi di cui all'articolo 1 della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della lettera f), della l. 239/2004, al fine di contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi e tenuto conto della mancata corresponsione di qualsiasi forma d'indennizzo o investimento anche a titolo di riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale" sono sostituite con le parole "Fuori dai casi di cui all'articolo 1 della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della lettera f), della l. n. 239/2004, al fine di

- contenere il costo del gas sostenuto dalle famiglie pugliesi, al ricorrere dei presupposti di cui alla medesima lettera f)”;
- b) al comma 2 le parole “I soggetti si cui al comma 1 cedono il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1” sono sostituite con le parole “I soggetti di cui al comma 1 cedono il gas alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta dal comma 1”;
- c) al comma 3 le parole “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni.” sono sostituite con le parole “La Giunta regionale stipula un accordo con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di notifica del predetto accordo e nel rispetto dei suoi contenuti, predispongono un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. La verifica di conformità dell’accordo alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Giunta regionale, che provvede con deliberazione. In caso di mancato adempimento nel termine indicato, la Giunta regionale provvede al medesimo adempimento entro i successivi 30 giorni.”.
3. All’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2022 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dopo le parole “utenze civili e produttive del territorio regionale” sono aggiunte le parole “, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione”.

## CAPO II

### *Disposizioni finali*

Art. 35  
*Norma di rinvio*

1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025.

Art. 36  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1 gennaio 2023.

T A B E L L A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE  
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)	2023	2024	2025
Settori di intervento	91	99	92
Ragioneria (mutui)	91	99	92





## **REGIONE PUGLIA**

### **ASSESSORATO AL BILANCIO**

#### **Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2023).**

In stretto collegamento con il disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025, si è provveduto a predisporre il disegno di legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola (legge di stabilità regionale 2023) composto di n. 36 articoli con il quale vengono adottate una serie di norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze e le disponibilità finanziarie. Seguono, in allegato, le relazioni illustrative delle norme inserite nel disegno di legge.

Bari, 12 dicembre 2022

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Avv. Raffaele Piemontese

 Raffaele  
Piemontese

# RELAZIONI ILLUSTRATIVE ALL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2023

## TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

### Relazione illustrativa all'articolo 1 Spesa a carattere pluriennale *(relazione a cura dell'Assessorato al Bilancio)*

Norma a carattere contabile. Espone delle voci di bilancio ricomprese nel tabulato del bilancio di previsione.

### Relazione illustrativa all'articolo 2 Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 *(relazione a cura dell'Assessorato al Bilancio)*

La norma si riferisce al finanziamento BEI di 80 milioni di euro già autorizzato sull'esercizio 2020 con l'articolo 2 della legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020). Il contratto di prestito quadro è stato stipulato con la BEI in data 13 marzo 2020 nella forma di contratto ad erogazioni multiple; nessuna erogazione è stata richiesta alla banca nel corso della gestione 2020, 2021 e 2022.

Sulla base delle esigenze derivanti dal crono-programma aggiornato e riferito alle spese di investimento per la quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, si provvede a re-imputare l'esigibilità dell'intero importo (80 milioni di euro) del prestito BEI sull'esercizio finanziario 2023.

Al comma 2 sono indicate le modalità di contabilizzazione delle rate di ammortamento, per sorte capitale e interessi, a valere sul bilancio pluriennale 2023-2025. Per le annualità successive si provvederà con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

### Relazione illustrativa all'articolo 3 Autorizzazione all'indebitamento prevista dall'articolo 4 della l.r. 30 dicembre 2020 n. 35 *(relazione a cura dell'Assessorato al Bilancio)*

La presente disposizione ha lo scopo, al comma 1, di fornire copertura finanziaria nell'esercizio 2023 alla spesa di investimento già attivata negli esercizi 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35, che ha creato un disavanzo presunto di 162.365.584,67 milioni di euro.

La stessa disposizione, al comma 2, per le stesse finalità di sostegno all'economia locale già previste dall'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 e dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, nonché per la realizzazione di investimenti diretti alla costruzione di immobili per esigenze istituzionali della Regione, provvede a rinnovare l'autorizzazione all'indebitamento regionale per l'importo residuo non ancora impiegato negli esercizi 2021 e 2022 ovvero per 36.721.458,76 milioni di euro.

Di conseguenza, nei commi 3 e 4, si indicano le modalità di contabilizzazione del debito autorizzato nei precedenti commi 1 e 2, a valere sulle previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio 2023.

Il comma 5 chiarisce che l'eventuale ricorso all'accensione dei mutui autorizzati dalla presente disposizione resta subordinata ad effettive esigenze di cassa, in conformità alle disposizioni contenute agli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Allo scopo, al comma 6, si provvede nel bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 allo stanziamento degli oneri presunti per il rimborso del debito per quota capitale e per quota interessi con un impatto annuo stimato pari a 8,6 milioni di euro per trent'anni.

### Relazione illustrativa all'articolo 4 Progetto "Hub scienza della vita della Regione Puglia" (LSH Puglia) *(relazione a cura della Segreteria Generale della Presidenza)*

La Puglia riveste un ruolo di primo piano, fra le regioni italiane, nel campo delle scienze e vanta una delle

migliori progettualità in ambito Life Sciences & Health, anche grazie alla presenza di società multinazionali che in territorio pugliese hanno localizzato stabilimenti di produzione e strutture di ricerca. In tale contesto il Governo regionale sta proseguendo la sua azione strategica a sostegno dello sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche nel settore della terapia genica e della Produzione di Terapie Mediche Avanzate (ATMP), in stretta continuità con il Tecnopolo per la Medicina di Precisione.

Il Tecnopolo per la Medicina di Precisione trae origine dalla legge di bilancio regionale 2018 (articolo 14, legge regionale 10 agosto 2018, n. 44) che ha dato avvio alla “prima azione pilota per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di Precisione”. Strategia finalizzata a realizzare un ecosistema regionale trasversale e multidisciplinare che va dagli aspetti molecolari e nanotecnologie alla bioinformatica, allo sviluppo farmaceutico, alla nutraceutica, al biomedicale e coinvolgendo innovativi settori quale quello dei Prodotti Medicinali di Terapia Avanzata nel contesto della Scienze della Vita.

In tale contesto, nel 2021, la Regione Puglia ha partecipato all’Avviso pubblico indetto dal Ministero della Salute per la selezione di interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 4 “Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico”, Azione 4.1 “Creazione di Hub delle Scienze della Vita”, del Piano operativo salute a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. La realizzazione in Puglia di “Hub scienza della vita della Regione Puglia” (LSH Puglia) finalizzato allo sviluppo a livello pre-clinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati su Advanced Therapeutical Medicinal Products. LSH Puglia prevede un polo per le scienze omiche, la bioinformatica, Big&Open Data presso l’Università di Bari e un polo per le Nano-biotecnologie presso l’Università del Salento. I due poli costituiranno il fulcro tecnologico di un network clinico comprendente i tre IRCCS pugliesi, l’Ospedale Bambino Gesù, il Policlinico Gemelli di Roma e l’Istituto Italiano di Tecnologia.

La proposta progettuale della Regione, di importo pari a euro 38 milioni 800 mila euro, veniva elaborata e presentata ad iniziativa della Struttura Speciale “Coordinamento Health Marketplace”, che a quella data operava all’interno dell’ente e che figura quale proponente e capofila dell’associazione temporanea di scopo denominata “Hub scienza della vita della Regione Puglia” per la realizzazione del progetto. Con decreto del Ministero della Salute prot. n. MDS-DGPROGS-26 del 12 luglio 2022, recante l’approvazione della graduatoria di merito degli interventi beneficiari del contributo a fondo perduto dello Stato, l’intervento proposto dalla Regione Puglia veniva ammesso a contributo per un totale di euro 18.255.892,00, pari al 47,05% del totale.

Occorre pertanto garantire il necessario cofinanziamento regionale del progetto, che avrà durata triennale con scadenza al 31 dicembre 2025, data di chiusura del Piano operativo salute, salvo proroghe. La spesa complessiva di euro 20.544.108 da finanziare con risorse del bilancio autonomo per un triennio, è ripartita tra gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

### **Relazione illustrativa all’articolo 5** **Disposizioni a sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti** **(a cura dell’Assessorato all’Ambiente)**

Il territorio regionale è sempre più spesso interessato dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni specie. La problematica assume una rilevanza maggiore all’interno di una regione come la Puglia ad altissima vocazione turistica. Nella passata stagione sono state infatti registrate numerose segnalazioni, da parte di turisti e Amministratori locali, di abbandoni lungo strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica.

Il presente intervento normativo si inserisce nella più ampia Strategia regionale di Contrasto al fenomeno degli abbandoni dei rifiuti approvata con delibera della Giunta regionale 4 luglio 2022, n. 946.

Esso consentirà di sviluppare le seguenti attività:

1. Individuazione dei soggetti responsabili dell’abbandono di rifiuti su strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica.

L’attività sarà sviluppata a cura del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana ed in particolare dalla Sezione Vigilanza Ambientale in collaborazione con la Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche. Si prevede l’affidamento, con gara ad evidenza pubblica, del servizio di noleggio, installazione, gestione e manutenzione, per almeno 12 mesi, di almeno n. 25 fototrappole (n. 5 fototrappole per ognuno dei presidi provinciali della Vigilanza Ambientale: BA, BR-LE, BAT, FG, TA). La Ditta appaltatrice dovrà collocare le fototrappole in posizione definita mensilmente dalla Sezione regionale Vigilanza Ambientale. La fornitura dovrà comprendere l’apparecchiatura software ed hardware necessaria all’acquisizione, conservazione e gestione delle immagini acquisite nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy. Sarà a carico dell’appaltatore la predisposizione e l’ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative necessarie.

Le immagini acquisite saranno messe a disposizione del personale della Sezione regionale Vigilanza Ambientale che provvederà a selezionarle e, ove necessario, ad individuare il responsabile dell'abbandono e notificare la corrispondente sanzione amministrativa.

2. **Accordo con le Province, Città Metropolitana di Bari e Comuni**

La Regione, per il tramite del Dipartimento Ambiente, paesaggio e qualità urbana, provvede alla sottoscrizione di specifico accordo con gli Enti proprietari o gestori delle strade a percorrenza turistica o valenza paesaggistica individuate con apposito atto della struttura regionale competente, al fine di collocare fototrappole per il rilevamento delle infrazioni conseguenti all'abbandono di rifiuti nel territorio regionale. Poiché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263 del decreto legislativo n. 152/06 i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/06 sono devoluti alle Province e ai Comuni e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, nello stesso accordo di cui al precedente paragrafo, vengono disciplinate le funzioni di controllo e la devoluzione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative elevate dal Nucleo di Vigilanza Ambientale per autofinanziare il progetto.

3. **Campagna di comunicazione e informazione**

Saranno comunicati i risultati ottenuti in termini di sanzioni erogate, somme introitate e interventi di rimozione eseguiti.

L'importo necessario per lo svolgimento delle suddette attività, quantificato in euro 350 mila, è stato stimato sulla base di indagini di mercato ed attività analoghe svolte da enti locali, considerando i costi correlati alle attività di noleggio per almeno 12 mesi di almeno n. 25 fototrappole da destinare ai Presidi Provinciali della Vigilanza Ambientale, cui devono sommarsi i costi per l'acquisto delle apparecchiature hardware e del software gestionale necessario, oltre che le somme necessarie per le spese di notificazione ed un'adeguata campagna di comunicazione dell'iniziativa.

Si evidenzia che il presente intervento risulta coerente ai principi di sussidiarietà su cui si fonda l'ordinamento giuridico e la normativa di settore e conferma il forte impegno della Regione Puglia nella tutela ambientale e paesaggistica del proprio territorio e nel contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

**Relazione illustrativa all'articolo 6**  
**Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati**  
**(a cura dell'Assessorato all'Ambiente)**

La proposta è finalizzata, in attuazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 2021 n. 68, a fornire sostegno finanziario agli enti locali o soggetti attuatori pubblici nell'elaborazione di studi di fattibilità tecnica-economica di interventi prioritari in materia di bonifica operazioni di decontaminazione del territorio regionale, attraverso la presentazione di progetti al livello preliminare che abbiano una qualità tecnica in grado di determinare le migliori tecnologie da applicare, in relazione alle emergenze da superare, e di quantificare con sufficiente attendibilità i costi di intervento, garantendo, in tal modo, di ottimizzare le concessioni di somme nell'ambito della programmazione unitaria di fondi erounitari, nazionali e regionali per attuare gli interventi stessi ed evitare le possibilità di istanze di revisione degli importi assegnati.

L'importo dello stanziamento richiesto per ciascuna annualità è stato quantificato tenendo conto della dotazione finanziaria attualmente nota per finanziare interventi prioritari in materia di bonifica di siti contaminati e di chiusura di impianti di discarica di RSU, del costo medio degli interventi, del numero previsionale di interventi che potranno essere finanziati ed in ultimo stimando un costo medio della progettazione del livello di fattibilità tecnico economica tra euro 60 mila ed euro 100 mila.

**Relazione illustrativa all'articolo 7**  
**Soppressione funzioni Provincia non conferibili. Modifiche alla legge regionale 30 novembre**  
**2000, n. 17**  
**(a cura dell'Assessorato all'Ambiente)**

La norma intende abrogare espressamente le lettere h) e i) dell'articolo 28 della legge regionale 30 novembre 2000 n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e si rende necessaria sia per il mutamento della disciplina nazionale, sia per la situazione di incertezza applicativa che si è

creata negli anni e che ha favorito l'insorgere di contrasti tra Regione e Province in ordine alla competenza sulla irrogazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque e sul conseguente incameramento delle somme derivanti dalle medesime sanzioni.

E' opportuno precisare che le previsioni di cui all'articolo 28, lett. h) e i), della legge regionale n. 17/2000 sono state ampiamente superate dalla disciplina nazionale e regionale, successivamente intervenuta.

Alle Province e alla Città Metropolitana, infatti, non sono più attribuite le funzioni di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di depurazione di cui al Regolamento Regionale n. 13/2017 e sono state sottratte anche le competenze in materia di vigilanza ambientale, oggi assegnate alla Sezione Regionale di Vigilanza. Tra queste vi sono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a fronte di controlli svolti da Arpa sugli scarichi degli impianti di depurazione del servizio idrico integrato e l'incasso dei relativi proventi secondo le previsioni degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo n. 152/06 nonché dell'articolo 43 della legge regionale n. 44/2018.

Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione traevano origine dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 152/1999, abrogato successivamente dal decreto legislativo n. 152/2006, che prevedeva testualmente: "In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità."

La Regione Puglia con legge regionale n. 17/2000, all'articolo 28, comma 1 lett. h) e i), in virtù di tale normativa, attribuiva alle province tali funzioni.

L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo unico sull'Ambiente), che ha abrogato espressamente il decreto legislativo n. 152/1999, ha escluso, per le Regioni, la possibilità di attribuire alle Province le funzioni di cui sopra.

L'articolo 135 (competenza e giurisdizione) prevede, infatti, che "In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità."

Nel tempo sono intervenute una serie di leggi e disposizioni normative (regolamenti) che confermano il differente e rinnovato assetto legislativo di riparto delle competenze. In particolare:

- legge regionale n. 37/2015 che ha istituito la Sezione Regionale di Vigilanza le cui funzioni derivano dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane;

- il Regolamento Regionale n. 4/2018 che, all'articolo 5 (rubricato "Attività del Nucleo di Vigilanza Ambientale") ha previsto che spetti al Nucleo di Vigilanza ambientale della Regione Puglia la "d) vigilanza ambientale, e irrogazione delle sanzioni in materia di tutela dei corpi idrici e degli scarichi ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 152/2006";

- la legge regionale n. 44/2018 che, all'articolo 43 (rubricato "Sanzioni in materia di tutela dei corpi idrici e scarichi") ha disposto che "Le somme introitate dalla Regione a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, sono iscritte nella parte entrata del bilancio regionale autonomo al titolo 3, tipologia 200";

- il Regolamento Regionale n. 21/2019 che, all'articolo 2 (rubricato "Compiti istituzionali") ha previsto che "1. Compiti istituzionali della Sezione regionale di Vigilanza sono quelli indicati nella legge regionale n. 37/2015, nella legge regionale n. 59/2017, nella legge regionale n. 44/2018, nella legge regionale n. 61/1979 e nelle ulteriori disposizioni regionali emanate in coerenza con tali provvedimenti normativi. Essi vengono espletati in base alla disciplina contenuta nel presente Regolamento che ne definisce le procedure operative e quelle organizzative e sono svolti sulla scorta degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assessore e dal Direttore secondo le rispettive competenze. 2. Alla Sezione regionale di Vigilanza sono attribuite le seguenti funzioni: a) vigilanza sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Puglia in materia di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale; all'articolo 25 "Procedimenti Amministrativi" prevede che "1. I procedimenti amministrativi sanzionatori della Sezione sono regolati dalla L. 689/81 e s.m.i. e sono analiticamente richiamati nel piano annuale e triennale predisposto dal Dirigente della Sezione. 2. Salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto da disposizioni legislative statali e

regionali: a) la Sezione partecipa al procedimento amministrativo sanzionatorio mediante l'accertamento dell'illecito amministrativo, la contestazione della violazione, nonché, nei casi per norma previsti, l'ammissione al pagamento in misura ridotta; b) competono alla struttura regionale di cui alla Legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 la determinazione entro i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ovvero dell'ordinanza motivata di archiviazione degli atti; c) l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie ovvero non pecuniarie nonché la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti spettano alla struttura regionale competente al rilascio del provvedimento autorizzativo comunque denominato ovvero all'amministrazione competente, ove diversa dalla Regione Puglia, nelle forme dalla medesima previste.

In conclusione e in estrema sintesi, considerato che la "materia ambientale" rientra - ai sensi dell'articolo 117, co. 1, lett. "s" Cost - nella competenza esclusiva dello Stato e che il decreto legislativo n. 152/2006 ha posto la competenza sanzionatoria in capo alle Regioni e alle Province autonome senza alcuna possibilità di derogare a tale assetto, come dimostra la mancata riproposizione nel T.U. ambientale del citato inciso contenuto nell'articolo 56 del D.lgs. n. 152/1999, si rende necessario un intervento legislativo che abroghi espressamente le disposizioni di cui alle lettere h) e i) dell'articolo 28 della legge regionale n. 17/2000, che si pongono in evidente contrasto con l'assetto delle funzioni cristallizzato nel nuovo Testo Unico Ambientale.

**Relazione illustrativa all'articolo 8**  
**Modifiche alla legge regionale n. 44/1975, "Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle**  
**acque minerali e termali"**  
**(a cura dell'Assessorato all'Ambiente)**

La legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 recante "Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali", in materia di concessioni di acque minerali e termali, riguardo alla riassegnazione della concessione scaduta, all'articolo 30 dispone quanto segue:

"La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza ed il relativo provvedimento deve essere adottato almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione."

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, c.d. Bolkestein, attuata con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, all'articolo 1, comma 1, prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale."

La Direttiva e di seguito la legge nazionale hanno l'obiettivo di garantire la libertà di concorrenza secondo le condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio.

La giurisprudenza è stata unanime negli anni nel sostenere la necessità di garantire una concorrenza nell'accesso ai servizi e anche ai beni pubblici; a tal proposito si cita la sentenza n. 13758/2015 del TAR Lazio e la sentenza della Corte Costituzionale n. 117/2015, che sono unanimi nel disporre che la materia delle concessioni di beni demaniali rientra nel campo di applicazione della Bolkestein. La Corte ha sottolineato che "l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva 2006/123/UE, recepita dal decreto legislativo n. 59/2010, in quanto si ritiene rientri nella definizione di "qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2010), salve le eccezioni specificamente indicate". E qui il giudice delle leggi è stato chiaro: "Tra le eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 59 del 2010".

La recente sentenza n. 14586/2019 del TAR Lazio, ha ripreso quanto sopra sancito dalla giurisprudenza precedente, e con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale (F.to pag. 13, punto 5): "Nell'escludere la legittimità di proroghe automatiche dei rapporti concessori, la Corte Costituzionale ha rimarcato l'imprescindibilità del ricorso a procedure di evidenza pubblica idonee a favorire l'ingresso nel mercato di altri operatori economici scongiurando rischi di alterazione della concorrenza, in conformità al diritto eurounitario".

La Legge Finanziaria n. 205/2017, all'articolo 1, comma 1094, ha introdotto una deroga all'applicazione della direttiva Bolkestein, e di conseguenza al decreto legislativo n. 59/2010, in materia di utilizzo delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, e così ha disposto: "Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli

specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale."

Pertanto, il comma 1094, come chiaramente espresso nella sua dicitura, ha l'obiettivo di "consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore".

Ma affinché non si applichino le procedure di evidenza pubblica, previste dalla direttiva Bolkestein e dal decreto legislativo n. 59/2010, si richiede la coesistenza dei seguenti requisiti:

1. azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie (ex articolo 3, comma 1, della legge 323/2000; 2. fatturato prevalente per prestazioni termali e piscine termali nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, attestata con certificazione rilasciata dai revisori dei conti.

La proposta in oggetto è finalizzata ad operare un coordinamento normativo delle previsioni della legge regionale n. 44/1975, "Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali", la direttiva Bolkestein e il comma 1094, articolo 1, della legge n. 205/2017.

Infatti, con la modifica dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 44/1975, si allinea la norma regionale, che prevede un rinnovo automatico delle concessioni, alla normativa europea, che, invece, obbliga all'adozione di procedure di evidenza pubblica, con la previsione ulteriore di contemplare una procedura in deroga, ai sensi del comma 1094, articolo 1, della legge n. 205/2017.

Pertanto, in applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (c.d. Bolkestein), il nuovo articolo 30 della legge regionale dispone il recepimento del comma 1094, articolo 1 della legge n. 205/2017, disciplinando anche i termini per la proposizione delle richieste di rinnovo delle concessioni scadute o prossime alla scadenza, il cui testo è sviluppato di seguito nella parte relativa all'articolato del disegno di legge.

Allo stesso tempo, si dispone la modifica dell'articolo 31, con l'introduzione del comma 3, con l'intento di disciplinare il periodo transitorio, nelle more delle procedure di rinnovo, specie se esperite con l'iter dell'evidenza pubblica, al fine di assicurare la continuità nella valorizzazione del bene demaniale.

La proposta di legge ha l'intento di modificare esclusivamente la legge regionale n. 44/1975 nella parte, vedi articoli 30 e 31, in cui si definiscono le modalità e i termini per il rinnovo delle procedure di assegnazione delle concessioni di acque minerali e termali; procedure che non hanno alcun risvolto di natura economico-finanziario per la Regione Puglia. Per questo motivo la proposta di legge in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

### **Relazione illustrativa all'articolo 9**

#### **Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale (a cura dell'Assessorato alla Mobilità)**

L'attuale gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale consta di n. 4 reti infrastrutturali gestite da altrettante imprese, ragion per cui, al fine di valutare la sostenibilità di un modello *in-house* di gestione unitaria mediante la costituzione di un società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione Puglia, è necessario verificare tecnicamente l'effettiva consistenza e l'effettivo stato di operatività, manutenzione e sicurezza della rete ferroviaria. A ciò si aggiunge la necessità di specifiche attività di monitoraggio e aggiornamento periodico per verificare la progressiva evoluzione della rete ferroviaria alla luce degli investimenti previsti dal PNRR, sino alla conclusione degli stessi ovvero sino al subentro del nuovo gestore.

A tal fine, oltre alle attività di complessiva perimetrazione dell'infrastruttura ferroviaria, necessarie ad acquisire dati certi e comparabili sulla consistenza fisica della rete, è inoltre necessario espletare una serie di analisi e

verifiche tecniche, economiche, patrimoniali e giuridiche volte ad esaminare il modello operativo adottato dagli attuali gestori e ad elaborare un nuovo modello di gestione.

Ferme restando le analisi documentali rivenienti dalle stesse imprese ferroviarie e attuate dal Gruppo di Lavoro istituito per tali finalità, le predette attività dovranno costituire oggetto di esternalizzazione e dovranno comprendere l'identificazione e la verifica degli *asset* costituenti l'infrastruttura nonché una *due diligence* economica, finanziaria, patrimoniale, contabile, legale e giuslavoristica al fine di garantire una completa ed autonoma perimetrazione fisica e giuridica delle diverse gestioni dell'attuale infrastruttura ferroviaria.

L'importo indicato per le attività è stimato sulla base dell'estensione dell'infrastruttura ferroviaria regionale.

### **Relazione illustrativa all'articolo 10**

#### **Compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata (a cura dell'Assessorato alla Mobilità)**

La legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo Unico sulla disciplina del Trasporto Pubblico Locale), all'articolo 29 prevede la promozione, da parte della Regione, dell'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta l'utilizzo all'utente di tutti i servizi di Trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.) sul proprio territorio, con il pagamento di un unico titolo di viaggio.

La metodologia di calcolo dei prezzi minimi dei titoli di viaggio, disposta dalla stessa legge regionale n. 18/2002, non prevede proporzionalità diretta tra incremento chilometrico ed incremento tariffario: ad un incremento chilometrico corrisponde infatti un incremento tariffario inferiore a quello proporzionale.

Ciò comporta la necessità di compensare le imprese di trasporto dei minori introiti tariffari rivenienti dall'acquisto, da parte di un utente, di un unico titolo di viaggio che copra una relazione di viaggio offerta da due o più gestori di servizi.

### **Relazione illustrativa all'articolo 11**

#### **Modifica dell'articolo 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" della Legge Regionale 30 dicembre 2013 n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia". (a cura dell'Assessorato alla Mobilità)**

La legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) all'articolo 30 ha istituito il capitolo di spesa 552053 denominato "Concorso della Regione agli oneri a carico di città metropolitana, province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 45/2013" atto a "[...] garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica [...]" in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018.

Ad oggi la validità delle disposizioni di cui al predetto articolo 30 della legge regionale n. 45/2013 è stata estesa prima al 30 giugno 2022 e poi a tutto il 31 dicembre 2022.

Il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 24 comma 5-bis, prevede che: "Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento."



L'articolo 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al comma 1, prevede che: "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto."

In particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1368/2022, per gli attuali servizi di trasporto automobilistico, in considerazione dell'articolo 24 c. 5-bis del decreto legge n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022, per la Regione Puglia dispone la proroga al 2026, e per gli Enti Locali esprime parere favorevole alla proroga, laddove ne sussistano i requisiti, posticipando gli effetti della deliberazione della Giunta regionale 2304/2019 al 2027.

Le procedure relative ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in capo a Province e Città Metropolitana in qualità di organi di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali non si sono completate pur avendo proceduto, i predetti Enti, a definire gli atti fondamentali prodromici (conferenze di servizio ex articolo 11 della legge regionale n. 18/2020, approvazione dei Piani Provinciali di Bacino ed attivazione dei procedimenti previsti dagli atti regolatori dell'Autorità istituita dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).

Stante le condizioni di cui innanzi nonché il rischio attuale e concreto di interruzione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, con la prospettiva di una straordinaria proroga consensuale degli esistenti contratti di servizio, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure già avviate di affidamento dei servizi, è necessario continuare a garantire agli Enti Locali interessati le risorse per gli anni dal 2023 al 2026, al fine di consentire agli stessi Enti Locali di adottare, per tempo, i consequenziali provvedimenti di competenza a garanzia della continuità dei servizi di trasporto pubblico locale.

Pertanto la proposta di legge di cui alla presente relazione, prende le mosse dalla imminente scadenza di contratti di servizio per l'esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per il trasporto di passeggeri su strada (contratti automobilistici), fissata al prossimo 31 dicembre 2022 e acclarata l'indisponibilità, per tale data, di nessun affidamento per le procedure di gara attivate, propone di garantire, fino al termine massimo del 31 dicembre 2026, la copertura finanziaria delle risorse di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 45/2013 a partire dal 1 gennaio 2023 per gli Enti affidanti che si avvarranno delle previsioni previste dall'ordinamento idonee a garantire l'espletamento dei servizi di trasporto in essere, fino al subentro del nuovo gestore del servizio al fine di evitare l'interruzione del servizio.

In relazione alla quantificazione degli oneri finanziari, la stessa legge regionale n. 45/2013, all'articolo 30, stabiliva che le somme di cui trattasi sarebbero state ripartite tra le province e i comuni con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base dei trasferimenti operati nell'anno 2013 dalla Regione, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo.

Con le deliberazioni della Giunta regionale 20 maggio 2014, n. 949 e 28 novembre 2014, n. 2491 sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate agli Enti Locali, per le finalità di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 45. Il riparto delle somme spettanti a ciascun ente locale interessato è stato definito con determinazione dirigenziale dell'allora Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale. Successivamente i predetti criteri e le modalità di ripartizione sono stati confermati con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2015 n. 1358 per l'anno 2015 ed ancora sono stati confermati di anno in anno con successive deliberazioni di Giunta regionale prevedendo poi, con legge regionale n. 44/2018, articolo 8, e legge regionale n. 35/2020, articolo 16, di modifica della legge regionale n. 45/2013, di continuare a riconoscere le risorse in argomento sino all'attuazione del nuovo assetto dei servizi di TPL, allora con scadenza massima al 31 luglio 2021.

In particolare, uno degli enti locali nel 2018 non si è più avvalso dei servizi di TPL e quindi non risulta più beneficiario delle risorse in parola.

Il predetto termine per il riconoscimento agli enti locali delle risorse in argomento è stato poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 con l'articolo 1 della legge regionale n.41/2021.

Inoltre, per le predette risorse, essendo state quantificate nel 2013 e non avendo subito variazioni sino al 2022, si prevede un incremento forfettario del 10%, anche in considerazione dell'inflazione ad oggi registrata nel corrente anno.

**Relazione illustrativa all'articolo 12**  
**Assistenza psicologica sperimentale caregiver**  
**(a cura dell'Assessorato al Welfare)**

Secondo l'ultima ricerca ISTAT, condotta sul tema nel 2018, sono più di 7 milioni (pari a circa il 15% della popolazione) gli italiani impegnati nel caregiving informale, cioè a favore di propri familiari. La maggior parte ha più di 50 anni; uno su cinque più di 60.

A fine 2020, la legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, articolo 1, comma 334) ha istituito un nuovo Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Le difficoltà di persone interessate dall'attività di caregiving sono del resto aumentate nel corso dell'ultimo biennio, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'impatto è stato risentito su differenti aspetti della vita quotidiana (salute, situazione dell'assistenza, accesso ai servizi di assistenza, reti di supporto, vita professionale, condizione economica). Forte ed assai avvertito è il bisogno, espresso da parte degli interessati, di assistenza nell'affrontare problemi relazionali e psicologici. Ciò accade a maggior ragione, se si considera che un caregiver su cinque è, a sua volta, un anziano.

Tanto posto a titolo di premessa, la Regione Puglia si è già rivolta ai caregiver familiari residenti in Puglia, la cui figura viene declinata dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205/2017, mediante la pubblicazione di due avvisi pubblici:

il primo Avviso destina un budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza (cfr. DGR n. 724 del 23 maggio 2022, DGR n. 830 del 6 giugno 2022 e A.D. n. 611 del 9 giugno 2022);

il secondo Avviso, che rimane sempre aperto, è finalizzato a una ricognizione regionale, condotta per Ambito Territoriale Sociale, dei caregiver familiari delle persone in condizioni di grave o gravissima disabilità residenti in Puglia. Progressivamente si intenderà definire una scheda caregiver, che contenga anche la sintesi degli interventi resi in favore del disabile. D'altra parte, il registro permetterà nel tempo di programmare interventi in favore del caregiver familiare (cfr. A.D. n. 617 del 10 giugno 2022 e A.D. n. 732 dell'11 luglio 2022).

Il presente articolo ambisce dunque ad intervenire, finanziando specifiche azioni programmate dalle ASL, dando continuità alle Misure su enumerate. In tal modo, vuol inaugurare percorsi sperimentali di assistenza psicologica e di supporto al mantenimento dell'equilibrio personale e familiare che, nell'ambito del rapporto di cura, certamente vedono nella figura del datore di cure un elemento di piena centralità.

### **Relazione illustrativa all'articolo 13** **Disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida** **(a cura dell'Assessorato al Welfare)**

La norma discende dalla necessità di consentire il finanziamento di un ente del terzo settore, portatore degli interessi delle persone cieche ed ipovedenti. Attraverso la presentazione di apposito progetto sarà possibile individuare il numero dei cani guida da addestrare e individuare i criteri da utilizzare per l'assegnazione degli stessi.

Questa iniziativa è diretta a favorire la conoscenza dell'utilità dell'affiancamento alla persona videolesa di un cane guida, la diffusione di sistemi di addestramento specializzato di cani guida e infine il potenziamento dell'accoglienza e dell'inclusione delle persone non vedenti mediante la facilitazione del superamento delle svariate barriere fisiche e mentali che quotidianamente la persona videolesa è costretta ad affrontare.

Il cane guida adeguatamente addestrato, diventa un vero accompagnatore professionista della persona videolesa in grado di compensare l'assenza visiva del padrone oltre a divenirne fedele compagno di vita.

### **Relazione illustrativa all'articolo 14** **Intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio** **(a cura dell'Assessorato al Welfare)**

In un contesto di enorme crisi economica connotata dall'innalzamento delle soglie dell'inflazione ed aggravata da tutte le criticità che stanno interessando tutte le classi della popolazione, discendenti dalla recente pandemia da Covid 19, emerge ancora con più evidenza il ruolo centrale e la funzione altamente sociale svolta dalle realtà parrocchiali locali. La parrocchia stante l'estrema vicinanza ai bisogni dei cittadini ne conosce problemi e criticità e diventa primo punto di riferimento del territorio per i bisogni del cittadino.

Da qui l'esigenza di valorizzare e meglio strutturare gli interventi sociali già posti in essere dalla Parrocchia San Giovanni Bosco sita in Manduria, per dare sostegno e fornire servizi ai residenti di un territorio, connotato da forte situazione di disagio economico e grave crisi occupazionale.

La comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco coincide con l'omonimo quartiere di Manduria, che si connota come il più popoloso della città ed è frequentata da numerosi bambini e ragazzi del territorio. La Parrocchia si connota altresì, come sede presso la quale Caritas parrocchiale pone in essere aiuti a famiglie bisognose e immigrati mediante distribuzione di beni di prima necessità e indumenti.

La parrocchia ha già in atto un complesso progetto di riqualificazione con l'edificazione di nuove strutture e il recupero di altre affinché la stessa diventi punto di riferimento per l'intero contesto cittadino. L'obiettivo del finanziamento è quello di contribuire alla realizzazione del progetto di riqualificazione mediante il finanziamento delle spese connesse a presidi aventi carattere ludico sportivo destinati a prevenire forme di devianza giovanile e di presidi a valenza sociale in grado di dare aiuto e supporto ai cittadini in condizione di disagio sociale e povertà.

**Relazione illustrativa all'articolo 15**  
**Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2021 n. 10**  
**(a cura dell'Assessorato al Welfare)**

La modifica legislativa che si propone di effettuare alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 "Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati" interessa esclusivamente l'articolo 2, rubricato "Modalità di assegnazione dei contributi", lasciando inalterata la ratio, alla base della legge, che vuole sostenere il ricorso all'istituto dell'Amministrazione di sostegno da parte del Giudice tutelare per le persone prive di reddito e di beni immobili.

La legge, dalla sua entrata in vigore sino ad oggi, ha avuto un primo periodo di applicazione sperimentale, che ha permesso di evidenziare la necessità di apportare correttivi procedurali, che ne facilitino la piena applicazione e che proceduralizzino in maniera più chiara e lineare l'iter amministrativo, in un'ottica di semplificazione ed efficacia della misura stessa.

La modifica proposta verte principalmente su tre esigenze:

- la omogeneizzazione e programmazione temporale della presentazione delle istanze, da parte degli Amministratori di sostegno al Servizio sociale del Comune/Ambito Territoriale di residenza dell'amministrato, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente. Ciò renderebbe maggiore garanzia della tempistica della relativa liquidazione e un migliore controllo della spesa regionale legata al Fondo;
- la previsione dello strumento dell'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte dell'amministratore di sostegno, per il possesso di alcuni requisiti previsti per legge. Ciò andrebbe ad agire sulla semplificazione della fase istruttoria, riduzione dei tempi legati ad essa e certezza delle informazioni, elementi su cui si fonda l'azione amministrativa finalizzata alla tutela dell'interesse generale;
- la definizione delle competenze procedurali e del relativo iter con l'assunzione di un ruolo gestionale pieno dei Comuni e che riservi alla Regione le funzioni che le sono più proprie, ovvero la programmazione, nonché l'erogazione delle risorse.

**Relazione illustrativa all'articolo 16**  
**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 32**  
**(a cura dell'Assessorato al Welfare)**

La modifica legislativa che si propone di effettuare alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Norme in materia di accesso a internet e superamento del digital divide), interessa l'articolo 4 "Attuazione" che già è stato oggetto di modifica con l'articolo 73 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), e nello specifico il comma 1 – punto 1- lettera c.

La proposta di modifica verte principalmente sull'esigenza di inserire, tra i requisiti richiesti per accedere al contributo comunale per nucleo familiare, al fine del superamento del digital divide, oltre alla certificazione EIPASS Basic, anche altre tipologie di certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, quali a titolo esemplificativo la ICDL Base.

Citando solo EIPASS Basic si tenderebbe, infatti, a favorire un'unica tipologia di certificazione informatica in difformità con le norme dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**Relazione illustrativa all'articolo 17**  
**Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2022 n. 5**  
**(a cura dell'Assessorato al Welfare)**

La legge regionale 24 marzo 2022 n. 5 (Interventi per la tutela, l'assistenza e l'inclusione sociale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti maggiorenni con disabilità aggiuntive) promuove e finanzia progetti e attività rivolte all'inclusione sociale e alla piena integrazione nella famiglia, nel lavoro e nella società in generale delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive.

Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione Puglia, favorisce e sostiene progetti realizzati sul territorio regionale, rivolti ai soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età, finalizzati alla prevenzione visiva, la riabilitazione visiva, psicomotoria, intellettiva, affettivo-relazionale, dello spettro autistico e l'integrazione sociale e lavorativa delle persone cieche e ipovedenti con disabilità aggiuntive, attraverso attività di informazione e somministrazione di servizi specializzati in grado di affrontare efficacemente eterogenee disabilità con interventi di trattamento e cura tali da consentire la loro formazione, l'inserimento sociale, il riconoscimento e la tutela dei diritti di pari opportunità nel lavoro e nella società.

Le predette attività possono essere svolte a domicilio o presso strutture appositamente individuate.

L'originaria formulazione del comma 3, rapportata all'estensione del territorio regionale e all'alta individualizzazione delle progettualità da attuarsi, ha reso impossibile la gestione della misura per l'annualità 2022.

Pertanto, si propone una modifica del comma 3 prevedendosi la possibilità di finanziare un'unica proposta progettuale in grado di coinvolgere l'intero territorio regionale e da concertarsi con l'Unione Italiana Ciechi in qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ente morale di natura associativa, con personalità giuridica di diritto privato, associazione di promozione sociale, che ha come scopo fondamentale statutario l'integrazione dei minorati della vista nella società. L'UIC presenta una ampia ramificazione territoriale con sedi in ciascun capoluogo di provincia pugliese, e ultimamente sta approfondendo le tematiche dei ciechi pluriminorati, cioè ciechi che presentano ulteriori minorazioni aggiuntive, di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.

Si ritiene pertanto che, una proficua e concertata collaborazione con L'UIC, possa garantire la realizzazione di progettualità, mirate ai bisogni specifici dell'utenza e in grado di coinvolgere l'intero territorio regionale.

**Relazione illustrativa all'articolo 18**  
**Disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche**  
**(a cura dell'Assessorato alla Sanità)**

Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, richiamato nelle disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario potenziare l'offerta sanitaria incrementando il limite di spesa stabilito dall'articolo 45, comma 1 ter, del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Tanto si rende necessario al fine di soddisfare le richieste di prestazioni ambulatoriali e di screening non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura. Tale misura è motivata dalla circostanza che il servizio pubblico è ancora proteso ed impegnato nella gestione della post pandemia con riferimento anche al Long covid, in cui occorre garantire uomini, risorse e tecnologie, oltre a percorsi dedicati. Entro due mesi dall'approvazione del presente provvedimento, le Aziende sanitarie e locali dovranno adottare il "Piano aziendale recupero liste d'attesa" con riferimento alle prestazioni che presentano maggiori tempi di attesa, utilizzando le risorse messe a disposizione con il presente provvedimento.

**Relazione illustrativa all'articolo 19**  
**Documento operativo regionale per la difesa del suolo**  
**(a cura dell'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

Gli strumenti di finanziamento per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del territorio, pur riservando allo Stato la funzione di programmazione e finanziamento dei relativi interventi di mitigazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, contano su specifiche iniziative progettuali candidate dalle Regioni. Con l'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2021 il coinvolgimento delle Regioni si è arricchito, anche, dell'onere di "validazione" (FASE 1 dell'allegato al DPCM citato) delle proposte progettuali potenzialmente candidabili a tale scopo.

Lo strumento della validazione rende ancor più evidente la necessità di prefigurare a monte gli strumenti operativi dedicati all'efficace rappresentazione del sistema delle conoscenze oltre sul quale definire priorità di intervento e orientare le fasi di progettazione finalizzate alla mitigazione dei rischi.

Lo strumento del documento operativo regionale per la difesa del suolo in coerenza con quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale, tenendo conto di quanto previsto dai Piani, anche stralcio, di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 165/2006, colleziona, tra l'altro, una serie di progetti (a vario livello di dettagli: studio preliminari ex DPCM 14 luglio 2016, progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo) coerenti con gli obiettivi dei Piani, anche stralcio, vigenti a scala di bacino idrografico e ritenuti coerenti con le priorità e gli obiettivi di *policy* regionale in materia.

Il documento operativo regionale per la difesa del suolo, aggiornato annualmente ed adottato anche per stralci, ha lo scopo principale di armonizzare le iniziative progettuali che i diversi attori competenti mettono in campo sui temi del dissesto idrogeologico ed, al contempo, funge da collettore del parco progetti potenzialmente candidabili alle procedure di finanziamento di competenza del Ministero della Transizione Ecologica, così come previsto dal DPCM 27 settembre 2021.

La norma proposta consente di attivare le procedure amministrative per avviare, di concerto con gli Enti locali competenti, le progettazioni degli interventi strutturali in materia di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi da alluvione, da frana, da erosione costiera e da cavità, al fine di arricchire il documento operativo regionale per la difesa del suolo e, dunque, utili ad essere candidati alle procedure di finanziamento previste dal citato DPCM.

### **Relazione illustrativa all'articolo 20 Manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali (a cura dell'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

Con l'articolo 26 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) sono state attribuite ai Comuni, tra le altre, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti "l'esecuzione di piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua" (co. 1, lett. b). In Puglia, oltre il 10% della popolazione risiede in aree classificate a rischio idraulico (4,9 % in aree a bassa probabilità di inondazione, il 3,4% in aree a media probabilità ed il 1,9 % in aree ad elevata probabilità – Fonte: ISPRA, 2021). A ciò devono aggiungersi i dati inerenti le unità locali di imprese presenti in aree allagabili in caso di alluvione che rappresentano, complessivamente, oltre 27'000 unità (su 269'834 complessive) – fonte: ISPRA, 2021. A fronte di tali considerazioni connesse, primariamente, alle caratteristiche geomorfologiche del territorio vanno considerati i principali fenomeni, spesso indotti dall'antropizzazione, potenzialmente innescanti e/o acceleranti di condizioni di danno per le popolazioni ed i beni esposti ai rischi, solo potenziali. Tra questi il progressivo abbandono delle aree rurali e dei terreni agricoli, ha contribuito e contribuisce al venir meno del presidio del territorio e della manutenzione dei reticoli di drenaggio (naturali quali fiumi e torrenti ed artificiali come i canali di difesa idraulica degli insediamenti), dei versanti, dei boschi. A ciò deve aggiungersi il progressivo incremento del consumo di suolo che è inevitabilmente accompagnato da impermeabilizzazione e/o comunque dalla compromissione delle condizioni di adeguato drenaggio delle acque meteoriche che comportano un accrescimento dei fattori di rischio da alluvione. In Puglia il dato di consumo di suolo cresce dal 7.49% del 2006 al 8.2% del 2021, con un incremento di suolo consumato, tra il 2020 ed il 2021 di ben 498.6 ettari (fonte: ISPRA, 2022). Per quanto, dunque, siano rapidamente ed efficacemente completati interventi strutturali di difesa del suolo e di contrasto al dissesto idrogeologico (cfr. relazione annuale sullo "Stato di avanzamento procedurale degli interventi del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia", prot. 858 del 28 aprile 2022) è necessario, in attuazione del principio di prossimità amministrativa, supportare i Comuni nelle attività, esercitate in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17/2000, di manutenzione e costante pulizia dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche di difesa anche attraverso concorso economico della Regione Puglia. Tale concorso economico a carico della Regione Puglia è oltremodo giustificato dai compiti e funzione di "realizzazione di opere di pronto intervento" che l'articolo 24, co. 2, lett.

h) della legge regionale n. 17/2000 che la medesima disciplina pone in capo all'Amministrazione regionale. La norma qui proposta consente di dare continuità ai programmi di interventi di manutenzione, pulizia e pronto intervento che la Giunta regionale approva annualmente.

**Relazione illustrativa all'articolo 21**  
**Riordino del reticolo idrografico regionale**  
**(a cura dell'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

L'efficace esercizio delle attività di Governo del territorio, su scala regionale, comportano il continuo aggiornamento degli strumenti cartografici e logico-sintattici di lettura delle invarianti territoriali e delle modificazioni antropiche introdotte. Con riferimento alla idrologia superficiale lo strumento tecnico-amministrativo che fornisce principale evidenza di tali strumento è la carta idrogeomorfologica della Regione Puglia approvata con delibera n. 48/2009 del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino della Puglia (oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale) nonché approvata con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 "Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)". La "geomorfologia quantitativa" è una delle discipline che consente di applicazione dei metodi matematici allo studio delle forme del rilievo terrestre e dei processi che le hanno generate e, ovviamente, alla individuazione degli impluvi naturali e dei corsi d'acqua che vi corrono.

L'impiego dei metodi quantitativi nelle analisi territoriali consente di attribuire una dimensione, cioè di esprimere sotto forma parametrica, i principali aspetti del rilievo e di quantificare l'intensità dei processi geomorfici; in questo modo è possibile ottenere valutazioni più rigorose di quelle basate su considerazioni semplicemente qualitative, che contengono una inevitabile dose di soggettività. Tale approccio è ampiamente diffuso ed applicato alla geomorfologia fluviale, e dei bacini di idrografici in particolare che consente di ordinare gerarchicamente il reticolo idrografico così da identificarne le principali connotazioni strutturali tali da permetterne una efficace tutela.

La necessità tecnico-amministrativa di "ordinare gerarchicamente" le aste del reticolo idrografico è necessaria, anche, per calibrare, semplificare e stratificare le forme di tutela che le Autorità determinano su tali corsi d'acqua adottando specifiche norme regolamentari in grado di graduare le norme d'uso in relazione alle caratteristiche fisiche e idro-geomorfologiche di tali entità.

Sebbene la definizione del reticolato idrografico e degli acquiferi di superficie sia una delle componenti conoscitive alla base del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), elaborato dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, il medesimo reticolo non è accompagnato dalla determinazione delle caratteristiche quantitative delle aste che lo compongono.

La determinazione dei parametri morfo-quantitativi delle aste del reticolo idrografico pugliese consente di strutturare un efficace quadro conoscitivo anche funzionale alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in ordine al regime autorizzatorio di cui al Regio Decreto n. 523/1904, allorché si calibrano le intensità delle tutele alle caratteristiche dimensionali specifiche dei corsi d'acqua, nonché alla pianificazione delle attività di protezione civile relative alla valutazione e gestione dei rischi di allagamento artificiale derivante dall'esercizio delle dighe e degli sbarramenti.

La norma qui proposta consente di attivare le procedure amministrative per avviare e finalizzare lo studio specialistico sul territorio pugliese e sulle invarianti idro-geomorfologiche utile a definire il "reticolo idrografico gerarchizzato" funzionale alla definizione di norme regolamentari per l'esercizio e la semplificazione, da parte delle Autorità competenti, delle funzioni loro attribuite dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo n. 112/1998, dalla legge regionale n. 17/2000, dalla legge regionale n. 4/2012 e dal Regio Decreto n. 523/1904 in materia di opere idrauliche, autorizzazioni e nulla-osta idraulici.

**Relazione illustrativa all'articolo 22**  
**Concessione dei beni del demanio idrico**  
**(a cura dell'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

Con l'articolo 24, lett. f) della legge regionale n. 17/2000 è attribuita alla Regione la funzione "rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico". In materia di demanio idrico vige l'articolo 822, co. 2, c.c. nonché la disciplina regolamentare del R.R. n. 23/2011 allorché dispone "[...] In base alle caratteristiche fisiche e giuridiche comuni, le proprietà regionali vengono altresì classificate a fini interni di gestione, come

segue [...] Demanio necessario: [...]b) Demanio idrico comprende tutte le acque destinate a fini di pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi; le acque sorgenti, tranne quelle minerali e termali disciplinate come le miniere; le rive, i rivi e i fossati; le acque sotterranee quando sono portate in superficie; i ghiacciai; i porti e gli approdi per la navigazione interna”.

Il medesimo regolamento regionale all'articolo 1 dispone, inoltre, che “Sono altresì esclusi dall'oggetto del presente regolamento i procedimenti ed i provvedimenti che non siano relativi alla cura degli aspetti dominicali ma inerenti la gestione dei beni della Regione Puglia affidati ai Servizi competenti”.

In materia di demanio idrico la Regione, per effetto dell'articolo 86 del Decreto legislativo n. 112/1998, non esercita lo *jus domini* invece riservato allo Stato, ma è tenuta a disciplinare, tra gli altri, le modalità concessorie delle medesime aree anche in considerazione della sovrastante attribuzione della delega a ciò esplicitata nella legge regionale n. 4/2012 ai Consorzi per la Bonifica integrale e limitate alle aree afferenti al demanio in gestione ai medesimi Consorzi.

La norma proposta consente di disciplinare, attraverso un regolamento regionale, strumenti amministrativi adeguati alle esigenze di interazione digitale tra la Pubblica Amministrazione e i soggetti coinvolti (digitalizzazione dei procedimenti amministrativi ex Decreto legislativo n. 82/2005) necessari per la gestione dei procedimenti di verifica preliminare di ricevibilità, istruttoria ed eventuale concessione delle aree e delle pertinenze del demanio idrico.

**Relazione illustrativa all'articolo 23**  
**Legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 e legge regionale 30 novembre 2000, n. 17. Norme di interpretazione autentica**  
**(a cura dell'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

La necessità di fornire una interpretazione autentica alle attribuzioni di compiti e funzioni alle Province in materia di tutela dei corsi d'acqua, del relativo assetto dei divieti e di polizia idraulica prende le mosse dalle esigenze di limitare le ricorrenti condanne per risarcimento dei danni che Regione Puglia ed Enti locali sono costretti a sopportare per effetto dell'avvenuta sovrapposizione di norme in contrasto tra loro.

La disciplina contenuta nella proposta di legge mira a disciplinare l'apparente contrasto delle norme in ordine alla attribuzione di compiti e funzioni agli Enti locali, intercorse dapprima con legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, articoli 25 e 26, in particolare) e, successivamente con l'articolo 51 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 che ha introdotto il comma 2-bis all'articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).

La disciplina attribuisce i compiti e le funzioni attribuite alle regioni ed agli enti locali dal decreto legislativo n. 112/1998, con specifico riferimento a quelle identificate all'articolo 89, comma 1, lett. c), lett. f) e lett. g) del ridetto decreto legislativo.

Tali funzioni e compiti sono stati attribuiti alle Province con legge regionale n. 17/2000 (per la lettera f), in realtà l'attribuzione delle funzioni e dei compiti eccettua il compito di “realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua” che la medesima legge regionale, all'articolo 24, pone in capo alla Regione).

Con l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 27 della legge regionale n. 13/2001 (operata attraverso l'articolo 51 della legge regionale n. 21/2002) si interviene sulle competenze della Regione, attribuendo a tale Ente, tutte le funzioni tecnico-amministrative di cui ai R.D. n. 523/1904 ed al R.D. n. 1775/1933, entrambi discipline fondanti dei compiti e delle funzioni già attribuite alle Province con il ridetto articolo 25 della legge regionale n. 17/2000.

Conseguentemente a ciò si rende necessario fornire interpretazione autentica rispetto al permanere in capo alla Regione ed in capo agli Enti locali dell'assetto di compiti e funzioni così come disciplinato con gli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17/2000 che, in tale ambito, non è mai stata novellata né ha subito abrogazioni.

Il co. 2-bis all'articolo 27 della legge regionale n. 13/2001, così come introdotto dall'articolo 51 della legge regionale n. 7/2002, è da intendersi limitato ai compiti ed alle funzioni che già la Regione espleta in adempimento alla legge regionale n. 17/2000.

**Relazione illustrativa all'articolo 24**  
**Modifiche alla legge regionale n. 4/2013**  
**(a cura dell'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

La Sezione Demanio e Patrimonio sta ultimando la redazione del “Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia (DRV)”, previsto dalla stessa legge regionale n. 4/2013 a seguito del già approvato “Quadro di Assetto” (DGR n.819/2019). Il DRV stabilisce, tra l’altro, le Linee guida per la valorizzazione dei tratturi, finalizzate a dettare indirizzi e criteri ai Comuni per la formazione e i contenuti dei susseguenti “Piani Locali di Valorizzazione” di loro competenza, tenendo conto della varietà di contesti territoriali che essi attraversano nel paesaggio pugliese e delle specificità che derivano dalle caratteristiche naturali, ecologiche, storiche, archeologiche e culturali di ognuno di essi. Durante questo iter, grazie anche al proficuo confronto con molti dei Comuni interessati, sono state approfondite e chiarite le procedure che questi dovranno adottare per redigere il loro strumento di valorizzazione. E’, pertanto, emersa la necessità di semplificare, per quanto possibile, queste procedure e rendere lo strumento denominato “Piano locale di valorizzazione” congruente con quello regionale (il Documento regionale di valorizzazione), di cui costituisce approfondimento ed attuazione. Il richiamo al concetto di “Piano”, contenuto nelle disposizioni attualmente vigenti, evocando la necessità di applicare la complessa normativa prevista per l’elaborazione degli ordinari strumenti di pianificazione territoriale, imporrebbe, infatti, alle Amministrazioni comunali l’adempimento di gravose attività – tra cui quella relativa alla procedura ambientale – che finirebbero con lo svilire, se non impedire l’obiettivo della valorizzazione dei tratturi, non disponendo i Comuni, come noto, delle adeguate risorse umane e finanziarie. Al tempo stesso, le concrete opportunità di usufruire di finanziamenti comunitari per progettare ed attuare interventi di valorizzazione svanirebbero di fronte alla dilatazione dei tempi che purtroppo i Piani locali sconterebbero. Si è, perciò ritenuto utile sostituire lo strumento del Piano locale con quello ben più snello ed efficace di “Documento”, perfettamente coerente con il livello regionale, di immediata elaborazione, facilmente modificabile alla luce di intervenute esigenze.

**Relazione illustrativa all’articolo 25**  
**Modifiche alla legge regionale n. 9/2011. Norma relativa al trattamento economico dei Direttori dell’Autorità Idrica Pugliese**  
**(a cura dell’Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture)**

La norma dispone modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011 n. 9 (Istituzione dell’Autorità Idrica Pugliese), eliminando la previgente anomalia in base alla quale il trattamento economico previsto per i responsabili della gestione dell’ente era parametrato, negli importi massimi, all’indennità dell’organo politico. Il testo novellato prevede che gli importi dei trattamenti economici onnicomprensivi spettanti al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Tecnico, determinati dal Consiglio Direttivo, siano parametrati, negli importi massimi, al trattamento economico dei Direttori di Dipartimento della Regione e non all’indennità lorda dei consiglieri regionali. La norma non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto all’attuazione della disposizione si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell’Autorità Idrica Pugliese.

**Relazione illustrativa all’articolo 26**  
**Assicurazione RCT per danni causati dall’attraversamento stradale di fauna selvatica**  
**(a cura dell’Assessorato all’Agricoltura)**

Lo stato dell’arte delle richieste di risarcimento per danni da incidenti con fauna selvatica (prevalentemente cinghiali) evidenzia numeri importanti in Puglia, soprattutto in coincidenza con il trasferimento delle competenze dalle Province alla Regione Puglia.

Infatti, al 30 novembre 2022, risultano agli atti della Sezione Gestione Sostenibile, ben 389 richieste stragiudiziali di incidenti da fauna selvatica, n. 194 transazioni in corso, n. 26 richieste transatte e n. 101 condanne al risarcimento del danno.

La Regione Puglia, al fine di contenere il fenomeno dovuto soprattutto ad uno squilibrio biologico riguardante la popolazione del cinghiale (sus scrofa), ha adottato una serie di deliberazioni di Giunta regionale di seguito elencate: deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2021, n. 1526 “Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia: avvio dell’iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”; deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2022, n. 1140 “Decreto Legge n. 9/2022 coordinato con la Legge di conversione n. 29/2022 - Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) - approvazione del Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia per la



gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici"; deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 1193 "Approvazione Disciplinari per la gestione della "Caccia di Selezione" al Cinghiale, Cervidi e Bovidi nel territorio regionale"; deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2022, n. 1283 "Recepimento Intesa 34/CSR del 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica".

A seguito di apposite interlocuzioni tra Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture è emersa la necessità di individuare una impresa di assicurazioni per la RCT in grado di accertare la sussistenza di responsabilità regionale, anche parziale, concordare con il danneggiato l'ammontare dell'indennizzo, se e in quanto dovuto, e procedere con la liquidazione dietro rinuncia ad ogni azione legale e ad ogni ulteriore richiesta nei confronti della regione.

Tale "strategia risarcitoria", come avviene per altre regioni italiane (Lombardia, Veneto, Abruzzo), è stata caldeggiata anche dalla Sezione Supporto Legislativo regionale, in sede di esame normativo dei diversi disegni di legge proposti dalla scrivente sezione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivante dalle sentenze di condanna regionale per gli incidenti stradali con fauna selvatica, ha avuto modo di suggerire testualmente: "Con l'occasione, ferma l'autonomia della Sezione e del Dipartimento riguardo alle iniziative o misure più opportune da intraprendere per regolamentare ed arginare il fenomeno dei risarcimenti di danni prodotti dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, si inoltra, a titolo collaborativo, la disciplina adottata dalla Giunta regionale del Veneto".

**Relazione illustrativa all'articolo 27**  
**Attività di monitoraggio e censimento del cinghiale**  
**(a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)**

La Regione Puglia, al fine di contenere il fenomeno dovuto soprattutto ad uno squilibrio biologico riguardante la popolazione del cinghiale (sus scrofa), ha adottato una serie di deliberazioni di Giunta regionale di seguito elencate: deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2021, n. 1526 "Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia: avvio dell'iter di formazione del Piano e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)"; deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2022, n. 1140 "Decreto Legge n. 9/2022 coordinato con la Legge di conversione n. 29/2022 - Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) - approvazione del Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suidi da allevamento e selvatici"; deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 1193 "Approvazione Disciplinari per la gestione della "Caccia di Selezione" al Cinghiale, Cervidi e Bovidi nel territorio regionale"; deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2022, n. 1283 "Recepimento Intesa 34/CSR del 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica".

Al fine di dare piena attuazione al PRIU ma soprattutto all'approvando Piano di monitoraggio e gestione del cinghiale in Puglia, si rende necessario porre in essere azioni specifiche per la corretta gestione venatoria del cinghiale con particolare riferimento a:

- continuare il monitoraggio e censimenti del cinghiale in Puglia al fine di dare avvio alla caccia di selezione, aggiornando i dati raccolti negli ultimi anni durante la convenzione tra Regione, ATC pugliesi e Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, che sono stati alla base dell'elaborazione sia del "Piano di Monitoraggio e Gestione del Cinghiale in Regione Puglia" e sia del "PRIU" di cui alla DGR 1526/2021 e DGR 1140/2022;
- effettuare monitoraggio e censimenti mirati per individuare i Distretti di Gestione e i Settori di Prelievo del cinghiale, così come previsto dall'art. 1 del disciplinare di cui alla DGR 1193/2022;
- acquisire informazioni utili per aggiornare il Piano Faunistico venatorio regionale 2018/2023 e soprattutto per il Calendario Faunistico Venatorio regionale – stagione 2023/2024.

**Relazione illustrativa all'articolo 28**  
**Modifiche all'art. 34 "Emergenza cinghiali, monitoraggio e creazione filiera" della l.r. 51/2021**  
**(a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)**

La situazione attuale vede la Regione Puglia fronteggiare una vera e propria emergenza legata al numero dei capi di cinghiale presenti sul territorio; molteplici sono le lamentele ed i ricorsi effettuati dagli agricoltori che

vedono le proprie colture spesso rovinare dalla attività di ricerca del cibo di numerosi cinghiali a cui si aggiungono i numerosi incidenti stradali causati dai precipitati animali.

L'assenza sul territorio pugliese di impianti di macellazione autorizzati per la macellazione degli individui abbattuti, e soprattutto la non disponibilità degli operatori al momento ad avviare tale possibilità, rende critico il destino dei soggetti catturati.

Pertanto, si rende necessario porre in essere azioni specifiche per la corretta gestione venatoria del cinghiale con particolare riferimento alla gestione delle carni, all'attività di caccia collettiva e di controllo selettivo.

Infatti, tra le patologie trasmissibili con le carni vi è la trichinellosi (detta anche trichinosi), una zoonosi causata da nematodi appartenenti al genere *Trichinella*. Le larve di tale parassita si incistano nei muscoli degli animali, e tra questi anche i suini (maiale o cinghiale). Il consumo di tali carni, pertanto, senza un adeguato controllo sanitario, può comportare trasmissione all'uomo con patologie talvolta particolarmente gravi, fino a raggiungere il decesso.

La realizzazione di centri di raccolta della selvaggina (CRS) consentirà una più razionale organizzazione della macellazione del cinghiale, il miglioramento della sorveglianza sanitaria inerente le patologie del cinghiale, la raccolta dei residui di lavorazione e il corretto smaltimento oltre ad essere sede studi e ricerche da parte degli istituti di ricerca.

Gli ATC, strutture associative senza scopo di lucro, possono essere gli interlocutori ideali per contribuire alla gestione di strutture utili per le verifiche sanitarie e di efficientamento della gestione dei cinghiali abbattuti mediante caccia ordinaria, caccia collettiva o selecontrollo.

### **Relazione illustrativa all'articolo 29** **Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati** **(a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)**

La Regione Puglia, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica avviato con la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e con la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), ha emanato la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati).

La finalità della legge è quella di procedere, tra le altre cose, al risanamento dei Consorzi di Bonifica commissariati e, conseguentemente, di giungere all'equilibrio di gestione e al relativo autogoverno. A tal fine è prevista la soppressione dei Consorzi di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, al verificarsi delle condizioni meglio indicate al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale testé menzionata, con contestuale trasferimento delle rispettive funzioni al Consorzio unico centro-sud Puglia.

Al fine di consentire l'attuazione della suddetta legge, nonché della legge regionale n. 12/2011 e della legge regionale n. 4/2012, l'articolo 12 della legge regionale n. 1/2017, prevede che la Regione Puglia provvede ad erogare ai Consorzi di Bonifica commissariati, Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, un contributo straordinario nei limiti dello stanziamento previsto. Tale contributo straordinario, e il relativo stanziamento, può essere utilizzato per far fronte alle seguenti spese di funzionamento dei suddetti Consorzi, ovvero:

- a) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;
- c) oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2016;
- d) spese di gestione;
- e) spese per contenzioso tributario 630.

Al pari degli scorsi esercizi, anche relativamente all'esercizio finanziario 2023, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2017, risulta necessario riconoscere in favore dei Consorzi di bonifica commissariati la somma di euro 10 milioni per far fronte alle spese di funzionamento degli stessi.

### **Relazione illustrativa all'articolo 30** **Modifiche alla l.r. n. 1/2017** **(a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)**

La legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) ha introdotto norme straordinarie in materie di Consorzi di Bonifica commissariati, prevedendo la possibilità di ridurre la massa debitoria pregressa, mediante ricorso a particolare procedure che consentono di accedere ad un fondo regionale all'uopo istituito.

Con deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 2017 n. 323 è stato istituito il capitolo di spesa 1601002 del bilancio autonomo "Fondo per la definizione dell'esposizione debitoria pregressa dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r. n.1/2017".

Si evidenzia inoltre che:

- il comma 2 dell'articolo 3 dispone che il Commissario straordinario unico dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento li Foggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, avvii il procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria dei Consorzi commissariati con riferimento ai crediti certi e liquidi, la cui conclusione è condizionata, tra l'altro, alla previa verifica della regolarità amministrativa e contabile. Con i successivi commi sono state definite le modalità e i presupposti di formulazione delle istanze, nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse ai benefici del fondo regionale costituito ai sensi del comma 1 della stessa norma. Il comma 4 stabilisce, inoltre, che la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario Unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo 3;
- il comma 5 dell'articolo 3 dispone che, per la risoluzione delle controversie esistenti, il Commissario straordinario unico, sulla base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte dai difensori dei Consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun caso più onerose di quelle definite al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell'Avvocatura regionale, fa proprie le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi del medesimo fondo costituito ai sensi del comma 1 della norma;
- il comma 6 dell'articolo 3 dispone, infine, che la situazione debitoria nei confronti di amministrazioni pubbliche può essere definita in via transattiva anche in deroga alle condizioni dello stesso articolo e che, a tal fine, il Commissario straordinario unico predisporre una specifica istruttoria da sottoporre alla Giunta regionale per le conseguenti iniziative.

Considerato che:

- alla procedura di definizione concordata dell'esposizione pregressa dei Consorzi di Bonifica commissariati, ai sensi dell'articolo 3, commi, 2, 3, 4, della legge regionale n. 1/2017, hanno presentato istanze soggetti di diritto pubblico non ascrivibili alle fattispecie giuridiche previste dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, così come risulta dalla relazione del Commissario Straordinario unico prot. 771 del 06 agosto 2021;
- i creditori partecipando alla falcidia hanno accettato tutte le condizioni previste dal comma 3, lett.re a), b), c), ovvero:
  - a) rinuncia totale di qualsiasi tipo di interessi, ivi compresi quelli di mora e/o interessi legali maturati e maturandi, nonché di ogni eventuale onere o spesa accessoria;
  - b) in relazione ai crediti oggetto della procedura, rinuncia a dare impulso a qualsivoglia procedimento giurisdizionale e a quelli eventualmente in corso, con compensazione delle spese legali e accessorie;
  - c) espressa remissione di almeno il cinquanta per cento del credito, come determinato ai sensi del presente comma.
- detti crediti sono maturati in epoca successiva al 31 dicembre 2016, ossia alla relazione ricognitiva della situazione debitoria già predisposta dal Commissario medesimo, nonché alla legge regionale di che trattasi, entrata in vigore il 6 febbraio 2017.

Al fine di ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 6, della precitata legge e consentire la riduzione della massa debitoria anche a carico di società partecipate della regione puglia, si propone di modificare il precitato comma con l'inserimento nella legge di assestamento di bilancio della seguente proposta di articolato.

**Relazione illustrativa all'articolo 31**  
**Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 45**  
**(a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico)**

Il tema delle comunità energetiche rinnovabili (per brevità CER), soprattutto nel recente momento storico e contesto geo-politico, sta assumendo sempre più notevole importanza e strategicità.

Ed infatti, a differenza delle tradizionali fonti di produzione di energia pulita per l'installazione delle quali, notoriamente, le Pubbliche Amministrazioni titolari delle funzioni valutative ed autorizzative scontano da sempre innumerevoli ostacoli alla loro rapida diffusione dovute ad una serie di fattori concomitanti, tra cui è possibile annoverare anche la scarsa accettazione sociale da parte delle comunità locali che si sentono "depredate" dei propri territori, le CER sono connotate da una peculiarità che le contraddistingue dalle altre: si tratta infatti di forme di creazione e di partecipazione dal basso che sfruttano le fonti rinnovabili energetiche a fini di autoconsumo.

La Regione ha già approvato una propria legge regionale nel 2019; tale norma, però, a distanza di circa 3 anni dalla sua entrata in vigore, necessita di una serie di aggiornamenti e revisioni, non solo al fine di adeguarla al mutato contesto normativo intervenuto a livello statale (a sua volta di recepimento della Direttiva RED II risalente al 2018), ma anche al fine di adattarla maggiormente alle esigenze sempre più pressanti ed urgenti avvertite dalla collettività, dagli utenti e dai privati per contrastare l'aumento del prezzo dell'energia e rendere dunque più agevole l'utilizzo di fonti "pulite" per l'autonomia energetica ed il relativo approvvigionamento.

I vantaggi sono innumerevoli e, solo per sintesi, si riepilogano di seguito:

- vantaggi ambientali: la diffusione delle CER sul territorio contribuisce alla decarbonizzazione del settore energetico, sfruttando l'energia prodotta da fonti rinnovabili; esse, inoltre, favoriscono la diffusione e la condivisione di pratiche per un uso più efficiente dell'energia prodotta;
- vantaggi sociali: con l'autoproduzione di energia, si condivide l'energia tra gli stessi abitanti della comunità energetica; le CER sono uno strumento efficace per contrastare la povertà energetica; il coinvolgimento di diversi attori all'interno del territorio aiuta anche lo sviluppo di capitale sociale all'interno della comunità locale di riferimento;
- vantaggi economici: le CER garantiscono al Paese una maggiore autosufficienza energetica; grazie all'autoproduzione, alla condivisione interna dell'energia ed al meccanismo di incentivi statali, i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta; le CER possono beneficiare di molteplici agevolazioni fiscali; il loro sviluppo crea un indotto che può rappresentare un elemento di crescita per l'economia del territorio in cui sono insediate.

Di seguito sono dunque illustrate le motivazioni poste a suffragio delle modifiche da apportare alla vigente legge regionale sulle CER n. 45/2019 che spaziano da quelle definitorie a quelle applicative, incluse le proposte abrogative volte ad elidere dal panorama ordinamentale regionale talune disposizioni ritenute in contrasto con la normativa medio tempore sopravvenuta nonché finalizzate a rendere lo strumento delle CER maggiormente rispondente alle attuali esigenze regionali. Si specifica altresì che è stata cambiata anche la rubricazione di alcune delle disposizioni contenute nella citata legge, in ragione della modifica contenutistica apportate alle varie norme contenute nella legge vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate al comma 1, preliminarmente si ritiene necessario procedere con l'aggiornamento dei riferimenti normativi presenti nella legge regionale n. 45/2019, facendo riferimento, in particolare, al decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Peraltro quest'ultimo ha posto ulteriori e più specifici obiettivi come quello di "riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030" (nello stesso senso anche l'articolo 3 del medesimo decreto).

Alcun riferimento alle altre forme di autoconsumo: si segnala l'assenza nella legge vigente di riferimenti alle altre forme di autoconsumo collettivo e, in particolare, ai c.d. "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" (per intendersi, il modello organizzativo pensato per i condomini), forma di autoconsumo introdotta dalla legislazione nazionale successiva alla legge regionale pugliese. La scelta operata in tal senso di non inclusione di detta tipologia non è di per sé illegittima o errata, ma, in considerazione della posteriorità della loro introduzione nel panorama normativo nazionale, si ritiene opportuno codificare anche a livello regionale la possibilità di coinvolgere anche tale forma di autoconsumo collettivo nell'azione promozionale della Regione.

In ordine alle modifiche apportate al comma 2, la circostanza per cui destinatarie dell'azione promozionale regionale siano le CER in cui sia presente il Comune (almeno in veste di soggetto promotore), seppur ammissibile, è una scelta che finisce per restringere fortemente la platea dei destinatari dell'intervento regionale. A tal proposito giova ricordare che, ai sensi della normativa nazionale, la partecipazione del Comune è una circostanza solo eventuale e non necessaria: la CER è infatti un ente di natura privatistica i cui partecipanti sono principalmente privati cittadini, PMI, enti del terzo settore e altre formazioni sociali. In considerazione di ciò si ritiene opportuno allargare la platea delle CER destinatarie delle misure incentivanti regionali, prescindendo dalla presenza o meno del Comune.

Invece, si ritiene che la legge regionale possa valorizzare la partecipazione del Comune per il perseguimento di finalità di carattere sociale: infatti, l'azione sussidiaria del Comune potrebbe rivelarsi fondamentale proprio per

garantire la partecipazione di coloro che versano in condizione di povertà energetica. L'ente locale, ad esempio, potrebbe mettere a disposizione i propri spazi per l'installazione di impianti di energie rinnovabili, nonché mettere a disposizione le sue capacità gestionali e organizzative. Dunque la presenza del Comune potrebbe atteggiarsi come uno dei diversi criteri in base ai quali selezionare le CER destinatarie del sostegno regionale.

In relazione al comma 2 e con riferimento ai profili definitori, il testo della legge vigente rivela un'estrema confusione, avendo introdotto un modello "ibrido" di comunità energetica, frutto della commistione di elementi tipici delle due species di comunità previste dalle Direttive Europee e dalla normativa interposta, ovvero le CER (decreto legislativo n. 199/2021 e smi) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (decreto legislativo n. 210/2021), a cui si aggiungono anche requisiti e modalità di funzionamento del tutto inediti.

Ad esempio, dal dettato normativo vigente emerge con chiarezza la possibilità che la comunità energetica (pugliese) possa impiegare fonti energetiche non rinnovabili, così come avviene per le CEC; la partecipazione del Comune, almeno nella veste di soggetto promotore, sembra rappresentare un requisito costitutivo necessario, circostanza quest'ultima invece solo eventuale ai sensi della disciplina nazionale; la redazione e la tenuta dei documenti previsti dall'articolo 3 risulta essere un onere obbligatorio per la gestione ordinaria della comunità energetica, il che però si porrebbe come ulteriore requisito non contemplato dalla normativa nazionale. In definitiva, tale disallineamento "genetico" pone la disciplina regionale in una posizione di contrasto con il regime giuridico generale previsto dalla normativa statale, che non si ritiene possa essere integrato o modificato da un intervento legislativo regionale.

Tanto premesso, la disposizione in questione mira ad allineare le definizioni presenti nella legge regionale a quelle della legislazione nazionale, così come avviene nelle più recenti leggi regionali in materia (ex plurimis legge regionale Lombardia n. 2/2022 e legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2022). Si segnala che solo la prima species di comunità energetica (la CER) può essere oggetto di interventi pubblici di carattere promozionale ai sensi della normativa unionale, in considerazione dell'esclusivo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Abrogazione commi 4 e 5: nella attuale vigente formulazione sono presenti requisiti costitutivi e condizioni di funzionamento diversi da quelli previsti dalla disciplina nazionale: a tal proposito si ritiene che la Regione non possa prevedere requisiti strutturali alternativi e/o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale (si fa riferimento in particolare ai commi 4 e 5 dell'articolo in questione). Un meccanismo simile è stato adottato nella legge regionale Abruzzo n. 8/2022, le cui disposizioni sono state impugnate dal Governo dinanzi la Corte costituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 3 (citando in particolare la materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia").

Si aggiunge che la previsione di una quota minima del 60% di fonti rinnovabili (prevista dal comma 4 dell'articolo 2 della legge vigente) è manifestamente incompatibile con la definizione generale di CER, in considerazione del fatto che quest'ultima non ammette l'impiego di fonti non rinnovabili.

In ordine alle modifiche apportate all'articolo 3 e alla successiva istituzione del registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili (articolo 4) si rileva che le disposizioni vigenti dell'articolo 3 prevedono condizioni ed oneri strutturali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale che si ritiene sia in contrasto con il principio di non discriminazione su base territoriale. Tuttavia, si ritiene che la funzione di monitoraggio sottesa a tale articolo sia legittima nonché opportuna (anche in relazione agli obiettivi strategici regionali): in questa prospettiva si ritiene però la stessa funzione possa essere traguadabile con modalità meno invasive, come l'istituzione di un registro regionale delle CER, soluzione questa prevista già da alcune leggi regionali di recente approvazione (i.e. Emilia-Romagna e Trentino). Infine, per ragioni di coerenza strutturale, si è deciso di inserire l'articolo dedicato al Registro successivamente a quello riguardante le misure promozionali.

Con riferimento all'introduzione del nuovo comma 2 dell'articolo 3, si ritiene opportuno individuare misure di promozione che non si riducano al mero sostegno economico: si segnala infatti che la rubrica dell'articolo della legge vigente esordisce evocando la "promozione", di cui però non v'è traccia nel testo originario, che fa esclusivo riferimento al "sostegno" (peraltro soltanto al sostegno finanziario).

In ordine all'introduzione del nuovo comma 3, si ritiene opportuno definire più precisamente i criteri in base ai quali selezionare i destinatari delle misure di sostegno finanziario che serviranno da base legale per la fase attuativa.

Con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 4, la previsione del registro regionale prevista dall'emendamento introdotto assolve all'esigenza di monitorare lo stato di attuazione della legge, demandandone la concreta attuazione ad un atto della Giunta Regionale; dunque nell'emendamento sono declinate le funzioni cui il registro ottempera.

Con riferimento all'abrogazione dell'articolo 5, si ritiene opportuno eliminare la previsione del Tavolo tecnico per due ordini di ragioni: da un lato diminuire il numero di organismi collegiali in un medesimo ambito di intervento (a livello regionale esiste ed è già operativo l'Osservatorio sull'idrogeno ex legge regionale n. 34/2019 nonché la

Consulta per le FER prevista dalla legge regionale n. 25/2012); dall'altro in quanto si ritiene che l'istituzione del registro regionale delle CER sia sufficiente ad assolvere alla gran parte delle funzioni ascritte al citato Tavolo.

Con riferimento all'abrogazione dell'articolo 6, si ritiene non conforme alla normativa statale l'attuale previsione di condizioni ulteriori rispetto a quelle previste per l'erogazione di finanziamenti nazionali o unionali aventi ad oggetto le CER: non è consentito per la Regione subordinare l'erogazione delle somme a titolo di incentivo a successive valutazioni positive dei documenti strategici richiesti dalla stessa Regione.

Le modifiche apportate all'articolo 8 assolvono all'esigenza sia di renderlo coerente con le modifiche agli articoli precedenti, sia a quella di specificare più nel dettaglio il contenuto della relazione che l'organo esecutivo deve predisporre in favore di quello elettivo, prevedendo che la stessa sia annuale e non biennale, in ragione della particolare accelerazione che la disciplina sta conseguendo a tutti i livelli.

La presente disposizione non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

### **Relazione illustrativa all'articolo 32 Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 (a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico)**

Le caratteristiche peculiari dell'idrogeno lo configurano come uno dei vettori principali nel processo di rinnovamento del settore energetico, poiché, in un sistema energetico integrato, può favorire la decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti, della produzione di energia elettrica e dell'edilizia in ambito europeo, nazionale e regionale.

Anticipando interventi normativi che si sono sviluppati, negli anni a seguire, in Europa e in Italia, nel 2019 la Regione Puglia ha iniziato a pensare all'esigenza di una pianificazione regionale sulla tecnologia ad idrogeno verde, grazie alle sue qualità come combustibile, agente chimico e vettore energetico e di accumulo che, a condizione di essere prodotto da fonti energetiche rinnovabili ed in maniera sostenibile può, tra l'altro, favorire la penetrazione di fonti energetiche rinnovabili. Un anno più tardi, nel 2020, la Commissione Europea ha presentato la strategia denominata "A hydrogen strategy for a climate- neutral Europe" che delinea il percorso comune europeo per incentivare l'uso dell'idrogeno in tutti gli Stati membri, secondo quanto stabilito dal Green Deal europeo.

In Italia nel 2021 sono state adottate "Le Linee guida preliminari alla Strategia Nazionale Idrogeno" che rappresentano la visione di alto livello del Governo italiano sul ruolo che l'idrogeno può occupare nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al PNIEC, alla più ampia agenda ambientale dell'Unione Europea ed alla Strategia per l'Idrogeno dell'UE nell'ambito della Strategia a Lungo Termine per una completa decarbonizzazione nel 2050: entrambe le Strategie adottate hanno un orizzonte temporale molto ampio, con due differenti target, ovvero 2030 e 2050. Sulla base delle considerazioni innanzi esposte ed avendo la Regione dato concreta attuazione alle previsioni della legge regionale n. 34/2019, si ritiene opportuno emendarla in parte qua in riferimento al solo articolo 3 della legge vigente.

In particolare, dovendo il PRI essere coerente con le altre Pianificazioni Strategiche (si pensi al PEAR) nonché avere i medesimi orizzonti temporali, è opportuno eliminare la locuzione triennale per una più generale. In aggiunta, essendo state adottate normative ad hoc sul tema, si ritiene opportuno aggiungere "nonché specificatamente in materia di idrogeno".

Per le considerazioni esposte al comma 1, è di primaria importanza:

- alla lettera a) spostare il focus di azione non solo sulle prospettive di sviluppo delle ricerca applicata, ma anche su ulteriori ambiti di intervento implementabili;
- alla lettera b) definire gli obiettivi per ogni ambito di intervento, correlando gli stessi analoghe pianificazioni strategiche già presenti su scala regionale, nazionali ed europee;
- alla lettera e) individuare, per ogni obiettivo, i target da raggiungere, le azioni da implementare e le risorse da impiegare, al fine di poter effettuare l'attività di monitoraggio di cui alla lettera f);
- alla lettera f) sostituire la locuzione verifica con monitoraggio al fine di rendere coerente il processo con le altre pianificazioni di settore.

Si propone altresì di aggiungere un ulteriore lettera g) al medesimo comma, al fine di assicurare un modello di coinvolgimento territoriale tale da permettere di incrementare know-how e competenza nel settore.

Seguendo analogo percorso implementato su scala europea e nazionale, con deliberazione della Giunta regionale n. 1799 del 5 dicembre scorso, la Giunta regionale ha approvato, #H2Puglia2030, la Strategia Regionale per l'idrogeno, in esito ad un intenso processo partecipativo, attivo dal 20 ottobre al 20 novembre scorso che, partendo dalle valutazioni del Gruppo di lavoro Interdipartimentale sull'Idrogeno, ha coinvolto, su tre differenti livelli procedurali, i principali stakeholders del territorio (cittadini, le organizzazioni pubbliche e private, le

associazioni, le imprese e gli attori sociali, i componenti dell'Osservatorio regionale sull'Idrogeno - di cui al successivo art.4 - nonché i componenti del partenariato economico e sociale).

#H2Puglia2030 rappresenta la vision di alto livello dell'Amministrazione regionale che pone al centro la politica di decarbonizzazione ed offre un quadro prospettico che incide, tra l'altro, sulle politiche della transizione energetica, della ricerca&sviluppo, dell'innovazione, dei trasporti, dell'ambiente, con l'obiettivo di integrare la catena del valore dell'idrogeno, esaltando il protagonismo del territorio attraverso un articolato percorso di condivisione con i principali stakeholder regionali e nazionali.

La Strategia Regionale per l'Idrogeno individua 5 ambiti dell'economia dell'idrogeno, indicando, per ognuno di essi, le competenze regionali in materia con obiettivi specifici ed azioni, identificando, nel contempo, gli strumenti regolamentari da adeguare e le misure di finanziamento attivabili, in coerenza con i principali documenti programmatici regionali.

Per quanto fin qui espresso, si ritiene indispensabile valorizzare il lavoro svolto considerando la Strategia Regionale per l'Idrogeno quale documento di scoping per la redazione del PRI.

L'aggiornamento del PRI:

- per quanto esposto al comma 1, non può essere triennale, in quanto, allo stato, le analoghe pianificazioni nazionali, europee e regionali (si pensi al PEAR in corso di aggiornamento) hanno margini di intervento più ampio (2030 – 2050);
- deve essere effettuato anche al fine di adeguare la proposta strategica all'evoluzione del mercato, nonché normativa, sociale e tecnologica su scala europea, nazionale e/o regionale. Pertanto si ritiene opportuno evidenziare tale aspetto nel comma.

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene opportuno introdurre, tra gli elementi da considerare, anche la Strategia Regionale per l'Idrogeno introdotta al comma 3 del presente articolo.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**Relazione illustrativa all'articolo 33**  
**Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25**  
**(a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico)**

La norma mira a rendere cogente l'obbligo per il titolare della Procedura Abilitativa Semplificata (cd. PAS ) di prestare idonea garanzia fideiussoria in favore del Comune o dei Comuni (nei casi di intercomunalità) ove intende realizzare l'impianto per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione del medesimo, nei casi in cui il soggetto obbligato non adempia a tale onere. In tale evenienza, dunque, il Comune può escutere la relativa polizza fideiussoria per provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ex ante a spese del proponente.

La motivazione dell'emendamento risiede nell'esigenza di codificare detto obbligo (attualmente assente nel panorama ordinamentale), per tutti gli impianti che soggiacciono alla relativa normativa che, per effetto degli interventi normativi statali, ha subito diverse e successive elevazione di soglia di potenza per gli impianti di produzione energetica da FER, fino a coinvolgere anche quelli di taglia industriale che soggiacciono comunque alla procedura semplificata. In particolare, il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legge n. 77/2021 (conv. in Legge n. 108/2021), che ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011 e smi, ha portato a 20 MW la soglia per cui è possibile applicare in talune circostanze la PAS, prefigurando criticità notevoli rispetto alla necessità di ripristino territoriale ed ambientale a fine vita del sito di impianto, in difetto di tale previsione normativa. L'intervento legiferativo regionale si colloca nel solco della competenza normativa concorrente in materia di energia (andando ad incidere sugli impianti di grossa taglia volti a produrre energia pulita) nonché in quello della materia governo del territorio, parimenti riconducibile alla competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 28/2001 e smi.

**Relazione illustrativa all'articolo 34**  
**Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28**  
**(a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico)**

La norma dispone alcune modifiche alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica).

In particolare, con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 1, si precisa che l'inserimento al comma 2 del riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si rende opportuno poiché costituisce la base giuridica per l'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). La sostituzione delle parole "a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese" con le parole "a carico dei proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese", rinviene dalla necessità di adeguamento alla legge 23 agosto 2004, n. 239 che, all'articolo 1, comma 5, attribuisce alla Regione il diritto di stipulare accordi "con i soggetti proponenti". Analogamente, la sostituzione delle parole "anche relative a strutture esistenti e in attività alimentate con combustibili di natura fossile" con le parole "anche alimentate con combustibili di natura fossile", rinviene dalla necessità di adeguamento alla legge 23 agosto 2004, n. 239 che, all'articolo 1, comma 5, prevede gli accordi in relazione a "nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti".

Con riferimento all'inserimento, all'articolo 1, del comma 2-bis, la modifica si reputa necessaria al fine di valorizzare le misure di compensazione già previste dalla legge regionale n. 28/2022, allorché relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il cui procedimento autorizzativo è in corso ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e smi. In particolare, le compensazioni stabilite di concerto tra la società proponente l'intervento e le autorità a vario titolo competenti diventano un imprescindibile elemento di supporto alla decisione ai fini della verifica degli obiettivi di qualità contemplati dall'articolo 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente. Ed infatti, tale requisito, unitamente a quello della pubblica utilità delle opere ed a quello dell'assenza di alternative localizzative e/o progettuali, rappresenta una delle indefettibili condizioni per il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica in deroga prevista dall'articolo 95 delle NTA del PPTR che è sempre di competenza della Giunta Regionale (art. 95 comma 1). L'obiettivo è triplice: in primo luogo, valorizzare le misure di compensazione nell'iter autorizzativo quale parte integrante della progettazione degli impianti FER ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 del DM 10 settembre 2010 e dalla legge regionale n. 28/2022; in secondo luogo, indurre maggiormente sia i proponenti che le amministrazioni comunali incise dagli interventi (cfr. Allegato 2 del citato DM) a concorrere alla individuazione delle misure compensative; infine, tale norma potrebbe essere anche un utile strumento deflattivo del contenzioso in quelle fattispecie di impianti FER che hanno già conseguito il provvedimento di VIA ministeriale (considerando la competenza statale per le fattispecie più numerose di impianti eolici e fotovoltaici), a cui segue il rilascio del titolo autorizzativo regionale ai sensi del già citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e smi. In tali casi infatti, qualora al giudizio di compatibilità ambientale non sia accluso anche un espresso titolo paesaggistico, l'eventuale contrasto con le norme tecniche del PPTR rappresenterebbe un motivo ostativo al rilascio della Autorizzazione Unica, esponendo al contenzioso amministrativo l'Amministrazione Regionale a fronte della disposizione introdotta dall'articolo 7, comma 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (come conv. in legge 15 luglio 2022, n. 91), che codifica un'ipotesi di silenzio assenso per il medesimo titolo autorizzativo.

Tale previsione normativa, non diversamente gestita, precluderebbe, peraltro, qualsivoglia ulteriore presidio e forma di tutela da parte della Regione in sede autorizzativa.

Per quanto sopra, l'emendamento consentirebbe quindi di offrire una chiave di lettura più aderente e conforme anche all'attuale quadro regolatorio – sia unionale che nazionale - a favore di un più corretto inserimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio, inteso nella sua accezione dinamica ed evolutiva come complesso multidimensionale di rapporti tra paesaggio, ambiente e contesto socioeconomico di riferimento.

In ordine alle modifiche normative apportate all'articolo 2, si rileva che la modifica al comma 1 dell'articolo 2, mediante l'inserimento della previsione "al ricorrere dei presupposti di cui alla medesima lettera f)" rinviene dalla necessità di adeguamento alla legge 23 agosto 2004, n. 239 che, all'articolo 1, comma 4, lett. f), attribuisce alla Regione la possibilità di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale "qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale"; la modifica al comma 2, mediante l'eliminazione del riferimento "ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali", appare opportuna per conciliare la normativa regionale con il funzionamento della filiera del gas naturale. Inoltre, la sostituzione del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. n. 28/2022, appare opportuna per garantire il necessario coordinamento con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), che si occupa della determinazione delle tariffe nel settore gas, per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni.

Infine, l'inserimento al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "utenze civili e produttive del territorio regionale", delle parole " , nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato e compatibilmente con le misure nazionali



di sostegno ai costi energetici della produzione”, appare opportuno per fugare possibili dubbi su eventuali effetti distorsivi della concorrenza nell’applicazione della norma, nonché per garantire il necessario coordinamento con le misure nazionali di sostegno ai costi energetici della produzione.

Tutti gli emendamenti proposti alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 non comportano oneri a carico del bilancio regionale.



**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA  
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO PLURIENNALE 2023 –  
2025 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023)”**

Le coperture finanziarie relative al disegno di legge regionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023), composto di n. 36 articoli, sono le seguenti:

Nell’ambito del Titolo I ‘Disposizioni di carattere contabile e fiscale’:

- l’articolo 1 indica le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale (mutui);
- l’articolo 2, in tema di cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020, autorizza la reimputazione sull’esercizio finanziario dell’esigibilità del finanziamento BEI per 80 milioni di euro già autorizzato sull’esercizio 2020 con l’articolo 2 della l.r. n. 55/2019, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento. Il comma 2 prevede in ordine all’onere presunto derivante dall’ammortamento, pari a 6 milioni di euro annui, e dispone che l’imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, avvenga rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025. Per le annualità successive al bilancio pluriennale 2023-2025 si provvederà con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi;
- l’articolo 3 autorizza la Giunta al ricorso all’indebitamento per la copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 per un importo pari a 162.365.584,67 euro. Il comma 3 dispone in ordine alla contabilizzazione dell’indebitamento di cui al comma 1, con imputazione in parte entrata al titolo 6, tipologia 300 e in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all’apposita voce denominata “disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto”.

Alla contabilizzazione del debito autorizzato ai sensi del comma 2 si provvede in parte spesa con la dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di cui alla missione 20, programma 3, titolo 2.

Il comma 6 prevede che l’onere presunto annuale per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi è valutato in euro 8,6 milioni annui a decorrere dall’esercizio 2024 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2023-2025, nell’ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2.

Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.



Nell'ambito del Titolo II "Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse", al Capo I 'Disposizioni di rilievo finanziario e diverse':

- l'articolo 4, in materia di Progetto "Hub scienza della vita della Regione Puglia" (LSH Puglia) comporta oneri nell'ambito della missione 14, programma 3, titolo 2, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023 per euro 1.948.036,00, in termini competenza per l'esercizio finanziario 2024 per euro 6.948.036,00 e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2025 per euro 11.648.036,00.
- l'articolo 5, in materia di sostegno degli interventi di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti di attività di supporto, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 9, programma 2, titolo 1 per euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- l'articolo 6, inerente al fondo per il finanziamento di studi di fattibilità tecnica siti contaminati, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 9, programma 8, titolo 2 per euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- l'articolo 7, in materia di soppressione funzioni Provincia non conferibili, prevede modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n 17 e non comporta oneri carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale.
- l'articolo 8 prevede modificazioni alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44 dicembre 2021, n. 51 e non comporta oneri carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 9, in materia di attività di supporto e *due diligence* finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione *in-house* dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 10, programma 1, titolo 1 per euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- l'articolo 10, in materia di compensazione alle imprese di trasporto ferroviario per attuazione della tariffazione integrata, comporta oneri per l'esercizio



- finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 10, programma 1, titolo 1 per euro 35 mila.
- l'articolo 11 comporta modificazioni alla legge regionale 30 dicembre 2013 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e prevede la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse stanziare in favore degli enti locali anche dopo il 31/12/2022. Le disposizioni contenute nella norma sono attuate nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.
  - l'articolo 12, in materia di assistenza psicologica sperimentale caregiver comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12, programma 2, titolo 1 per euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
  - l'articolo 13, contenente disposizioni per favorire la dotazione ai non vedenti di un cane guida, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12, programma 2, titolo 1 per euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
  - l'articolo 14, in materia di intervento pilota di prevenzione e contrasto del disagio, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 2 per euro 500 mila.
  - l'articolo 15 prevede modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2021, n. 10 dicembre 2021 incidendo sulle modalità di erogazione dei contributi previsti dalla norma ed è attuata con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che costituiscono tetto massimo di spesa,
  - l'articolo 16 prevede modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 dicembre 2021 inerenti alle condizioni per l'accesso al contributo modalità e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale,
  - l'articolo 17 prevede modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2022, n. 5 dicembre 2021 inerenti alle modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale,
  - l'articolo 18, contenente disposizioni in materia di prestazioni ambulatoriali specialistiche, è attuato nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale indistinto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio autonomo regionale.
  - l'articolo 19, in materia di documento operativo regionale per la difesa del suolo, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza



e cassa, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 per euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

- l'articolo 20, in materia di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 2 per euro 6 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- l'articolo 21, in materia di riordino del reticolo idrografico regionale, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 per euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- l'articolo 22, in materia di concessione dei beni del demanio idrico, non comporta oneri carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale.
- l'articolo 23 contiene esclusivamente norme di interpretazione autentica sulle leggi regionali 11 maggio 2001, n. 13 e 30 novembre 2000, n. 17, non comportando oneri carico del bilancio regionale.
- l'articolo 24 prevede modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 in ordine alla semplificazione procedurale a carico dei comuni dello strumento del Piano locale di valorizzazione dei tratturi e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
- l'articolo 25 prevede modificazioni alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 in materia di limiti alle indennità del trattamento economico dei Direttori dell'Autorità Idrica Pugliese e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
- l'articolo 26, in materia di Assicurazione RCT per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica, al fine di garantire la copertura assicurativa della Regione Puglia per danni causati dall'attraversamento stradale di fauna selvatica, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, per euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.
- l'articolo 27, in tema di attività di monitoraggio e censimento del cinghiale, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 per euro 100 mila.



La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

- l'articolo 28 prevede modificazioni alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 e non comporta oneri carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 29, in materia di contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati, comporta, per l'esercizio finanziario 2023 comporta oneri per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1 per per euro 10 milioni;
- l'articolo 30 prevede modificazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 31 prevede modificazioni alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 ed è attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
- l'articolo 32 prevede modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2019 n. 34 e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
- l'articolo 33 prevede modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 e non comporta oneri carico del bilancio regionale;
- l'articolo 34 prevede modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 e non comporta oneri carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;

al Capo II:

- l'articolo 35 (Norma di rinvio) rinvia alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025 la copertura delle spese previste nel disegno di legge;
- l'articolo 36 (Entrata in vigore) dispone l'entrata in vigore della legge regionale il 1 gennaio 2023, salvo quanto diversamente disposto.

Il Dirigente  
Sezione Bilancio e Ragioneria  
Dott. Nicola Paladino

Firmato digitalmente da

**NICOLA PALADINO**

**C = IT**